SAGGIO
SULLA *POLIZIA* GENERALE
DE' GRANI,

DI

CLAUDIO J. HERBERT,

ECONOMISTA FRANCESE.

PRIMA VERSIONE ITALIANA,

con note

DEL CAV. BORGHI.

MILANO MDCCCXVI.
Dalla stamperia di Paolo Emilio Giusti,
nella contr. di s. Margherita, N.° 1118.

IL TRADUTTORE

AL LETTORE.

Il presente Saggio fu scritto in origine per semplice uso privato.

La prima edizione, comparsa nel 1753 *colla data di Londra, non ebbe l' assenso dell' Autore.*

Questa circostanza lo costrinse a ristamparlo nel 1755 *sotto la data di Berlino, ritocco in più luoghi ed aumentato di due altri opuscoli: l' uno sul prezzo de' grani; l' altro sull' agricoltura.*

Io mi limito a far conoscere il primo.

Siccome è noto, la Francia ebbe di buon' ora parecchi e distinti scrittori, i quali solleciti della felicità della loro patria proposero ed inculcarono la libertà del commercio de' grani. Questo

linguaggio si parlava già nel 1695. *È inutile di ricordar ora, in tempi di tanta coltura e di tanta copia di lumi, le principali memorie ed opere che trattarono di sì grave materia, massime quelle uscite negli anni* 1739 *e* 1748. *Ugualmente nessuno ignora i rapidi progressi che avevano già fatto le scienze* economiche *verso la metà del secolo decorso.*

Ma per una di quelle tante contraddizioni di cui è piena la storia dello spirito umano, solamente nel 1754 *la Francia cominciò a svincolare il suo commercio* interno *de' grani, e rispetto al commercio* esteriore *solamente col decreto* 17 *settembre dello stesso anno si cominciò a permettere qualche parziale estrazione; però con molta perplessità e con molte limitazioni.*

Scorsero ancora dieci anni di urti, di esitazione, di resistenza, di tentativi; finalmente nel 1764 *il commercio esterno ottenne una ben intesa sistematica libertà.*

Il sig. Herbert *si convinse che ogni passo, ogni sforzo tendente a minorare i pregiudizj, gli errori, la ripugnanza, ed i timori ben anco che risvegliava l'idea di questa libertà, avrebbe sommamente agevolato lo sviluppo delle salutari, ma forse troppo circospette viste del legislatore; quindi dedicossi egli stesso a scrivere per istruire, per illuminare, e rassicurare.*

E scrivendo per un sì nobile scopo; il cittadino, il Magistrato ha sentito più il debito di essere chiaro e persuasivo, che elegante ed animato. Quando un principio, una verità gli parvero troppo importanti, non ha egli esitato di dire e ripetere, eziandio più d' una volta, ciò che poteva spargere maggior luce sul suo assunto.

Questo Saggio riscosse a suo tempo larghi e non sospetti encomj.

I giornali più severi e stimati annunciarono che l'Autore ragionava solidamente ed esponeva idee, le quali, oltre all' ampliare la sfera delle nostre

cognizioni, avevano altresì un rapporto immediato col ben essere sociale.

Gli Enciclopedisti applaudirono essi pure ai talenti ed alle massime del sig. Herbert. *La Germania desiderò di possedere una traduzione de' suoi saggi: io appena indicherò, che se ne fece una in Prussia; impaziente di dire, che questo pensiero meritò le cure del chiarissimo sig.* Sonnenfels, *il quale pubblicò la sua in Vienna nell' anno* 1780.

Un nome sì celebre e sì rispettabile basterebbe esso solo a prevenire vantaggiosamente in ordine allo scritto, di cui favello. Nè mancherebbero sicuramente altri motivi di tale prevenzione, se si dovessero rammentar qui tutte le occasioni in cui i più illustri fra gli Economisti italiani mostrarono di aver in pregio e considerazione i principj del sig. Herbert. Gian Rinaldo Carli *in una sua Memoria di pubblica economia diretta al Presidente* Pompeo Neri *lo chiamò il* grande Atleta della libertà del commercio de' grani.

Io doveva al Lettore questi brevi cenni affine di predisporlo a mio favore sulla scelta e sulla versione del Saggio che gli offro. Anche relativamente alle note, indicate con numeri, colle quali pongo fine al lavoro, oso ripromettermi il suo gradimento, sperando che sieno esse trovate utili ad un tempo, e non estranee al subbietto.

Potrei aggiugnere che a questo doppio fine non ho risparmiato nessun genere di ricerche, attingendo scrupolosamente a fonti degne della maggior fede.

Le poche note con lettere, poste appiè di pagina, sono dell'Autore.

Milano li 29 ottobre 1816.

SAGGIO

SULLA *POLIZIA* GENERALE DE' GRANI.

REGOLAMENTI.

I frutti della terra sono la ricchezza più reale delle nazioni. Tutto ciò che l' arte può aggiugnere alla natura non produce se non se ricchezze di convenzione, sottoposte alle vicissitudini de' tempi ed al capriccio degli usi. La sola agricoltura non è soggetta a queste rivoluzioni. Come da feconda sorgente, scaturiscono sempre dalla coltivazione del suolo tutti i beni che possediamo, ed ogni alterazione in siffatta materia non può aver luogo, senz' alterare eziandio le singole parti della pubblica amministrazione.

Dacchè le arti e le scienze hanno innalzato la Francia al grado attuale di

splendore; dacchè un commercio più esteso ha diffuso fra noi un' agiatezza che fino ad ora c' era sconosciuta, sembra che ci siamo applicati più ai prodotti dell' industria, che a quelli della natura. Abbandonata questa ricchezza *primitiva* alle mani più vili, pare ch'essa non fermi l' attenzione comune, se non se in epoche disastrose di penuria. Ma una successiva abbondanza riconduce presto la calma e la fiducia. Siamo soliti occuparci de' bisogni urgenti, e di rado ci occupiamo del modo di prevenirli.

Se la Francia è tanto fertile in grani, quanto abbiamo motivo di crederlo, se il suo territorio produce più che non esige la consumazione de' suoi abitanti, perchè talvolta siamo costretti di andar a cercare dai nostri vicini questa sì preziosa e necessaria derrata? E come non deve farci sorpresa l' osservare che i paesi, i quali scarseggiano di grani, sieno quelli che ce ne somministrano di preferenza? In tempi di carestia, l' Olanda poco fertile serve di granajo alla Francia settentrionale; e gli Stati barbareschi, questi Stati che sono pure tanto male amministrati, sovvengono ai bisogni delle nostre province meridio-

nali. E' da notarsi ancora, che ne' rammentati paesi non vi sono leggi speciali per la polizia de' grani, laddove la Francia ne ha di permanenti, e di transitorie a norma delle circostanze. Questa sola riflessione potrebbe indurci a credere che non sono scevri di qualche vizio i regolamenti, i quali ci servono di norma nell'amministrazione e nel commercio de' nostri grani.

A che rileva che le nostre leggi possano essere dettate dalla prudenza, ed avvalorate dalla consuetudine, se praticamente noi siamo più esposti dei paesi meno fertili agli inconvenienti della penuria? Ciò posto, ovvio è il dubbio, che tali leggi, apparentemente sagge, sieno però difettuose, e che non favoriscano abbastanza l'agricoltura, o il commercio de' grani. Prima però di esaminarne le disposizioni, gioverà risalire alla loro origine.

Pochi regolamenti offre la Francia sulla polizia de' grani, anteriori al secolo XVI. Vi erano state alcune annate calamitose, ma il governo non erasi occupato peranco di sì grave oggetto. Forse n' era stato distratto dal tumulto delle armi, o fors' anco il ministero fu d'avviso che il libero commercio de' grani basti per assicurare l' abbondanza. So-

praggiunta però una carestia nel 1566, che durò per qualche anno, in siffatta circostanza risvegliossi l'attenzione del Consiglio. Il cancelliere dell'*Hôpital* (1), che n'era presidente, fece stendere un regolamento generale che porta la data del 4 febbrajo 1567.

E' da presumersi che lo zelo de' magistrati, guidato dai soli lumi della legislazione, rivolse le sue indagini al diritto romano per vedere ciò ch' erasi praticato all' effetto di prevenire le conseguenze d' una carestia. Nel digesto e nel codice (*a*) si trovarono indicate le cautele che prendevano la repubblica e gl' imperadori per la provvista de' pubblici granai; le regole adottate pel trasporto de' grani; le proibizioni degli ammassi; le pene inflitte ai monopolisti: in una parola si trovò traccia di tutti i vincoli imposti al commercio dei privati. In questo modo lo spirito delle leggi romane si trasfuse nell' ordinanza di Carlo IX, e perpetuossi poscia in tutti i regolamenti che si sono pubblicati fino a noi.

(*a*) Dig. l. 47. tit. 11. ff. 6. de extraordinariis criminibus. Dig. l. 48. tit. 12. de annona. Cod. l. 11. tit. 22, 23, 24, 27.

Ma queste leggi, necessarie o convenienti pei Romani, sono elleno applicabili alla presente nostra situazione? In Roma tutto decidevasi mediante le gratuite distribuzioni di grani e pane al popolo (*a*). L'elezione di un magistrato, l'innalzamento all'impero dipendevano da queste malintese profusioni, le quali erano cause immediate di scissure e di turbolenze. Per cattivarsi l'amor de' cittadini, per contenere una moltitudine oziosa ed irrequieta, importava allo Stato, che tutto il commercio de' grani fosse nelle mani della repubblica o degl'imperadori. Da qui nacquero quelle tante e tanto moltiplicate cautele, immaginate per assicurare l'anzidetto commercio a coloro, ai quali la cura affidavasi di provvedere i pubblici granai. Alle allegate circostanze debbesi ascrivere il rigore delle leggi romane contro coloro che volevano immischiarsi di questo traffico, non meno che l'angustia de' limiti, entro i quali veniva esso circoscritto. In

---

(*a*) Quoque modo vanos populi conciret amores,
Gnarus et irarum causas, et summa favoris
Annona momenta trahi......
Lucan. L. 3. v. 54.

Francia all' opposto, ove non sono granai pubblici, ed ove pochi privati esercitano questo commercio, pare che le leggi dovrebbero esser diverse, e che anzi, in vece di vincolarlo, dovrebbero accordargli la massima latitudine e protezione.

D' ordinario lo stato d' abbondanza, in cui possiamo trovarci, ne rende trascurati relativamente ai bisogni che ci possono sovrastare, ed infatti tutti i nostri regolamenti intorno alla polizia de' grani sono stati pubblicati in epoche di qualche infortunio. Non è cosa sorprendente, che in epoche simili la necessità non permetta di esaminare i mezzi più efficaci per superare la miseria, o per evitarla. Inoltre ci persuadiamo troppo facilmente, che i migliori provvedimenti sieno quelli che ci additano la storia e la legislazione. In tali critiche circostanze il lagnarsi di alcune classi prevale sulle più ponderate riflessioni; la compassione si piega alla loro maniera di ragionare; di più, siccome ha essa sempre fatto in ogni occasione, adotta per fino i loro pregiudizj. E di ciò abbiamo una prova autentica in una capitolare di Carlo Magno.

Nel 795, dopo due buone annate, sopraggiunse una improvvisa penuria. Non si sapeva pensare che cosa fosse avvenuto dei grani: si credette che gli spiriti malefici gli avessero divorati, e che si fossero intese le loro spaventevoli minacce. Carlo Magno consultò su questo funesto avvenimento il clero radunato in Francoforte, e per placare l' ira del Cielo si ordinò che si pagassero puntualmente le decime. I termini di detta capitolare sono di una tale singolarità, che meritano di esser conosciuti.

Et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad Ecclesiam conferat. Experimento enim didicimus, in anno quo illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas a dæmonibus devoratas, et voces exprobrationis auditas (*a*).

Non dobbiamo meravigliarci che questa opinione abbia trovato credito ai tempi di Carlo Magno. Ogni secolo ha i suoi pregiudizj, le sue stravaganze. Uno dei più riputati scrittori dell' antichità (*b*) narra che spesso i demonj arrecano la fame per la distruzione degli uomini.

(*a*) Capitul. Regum. tom. 1. fol. 267. Edit. Baluze.

(*b*) Plutarchus in Oraculis.

Altri hanno creduto che Dardano, famoso mago (a), disponesse a suo piacimento delle messi e potesse coll' arte sua recare o sterilità od abbondanza. Infine non avvi nessun' epoca, in cui l' intendimento umano non si sia creato successivamente diversi fantasmi, figli dell' ignoranza e della credulità. Svanita l' idea de' demonj e de' maghi, parvero cause più verisimili di penuria i maneggi degli usurai, degli avari, de' monopolisti; altre specie di mostri, pei quali i giureconsulti hanno concepito tale indegnazione, che hanno inventate nuove denominazioni (b), ingiuriose al

---

(a) Dardaniæ veniant artes. *Col. de cult. l.* 10. *v.* 358. Atque satas alio vidi traducere messes. *Virg. Ecl.* 8. *v.* 99. Frugum quoque egestas, et exorta ex ea fames, in prodigium accipiebatur. *Tac. ann. l.* 12. *sec.* 43. *Seneca si rise della troppo credula antichità.* Apud nos in duodecim Tabulis cavetur, ne quis alienos fructus incantassit; rudis adhuc antiquitas credebat. *Lib.* 4. *natur. quæstio.*

(b) Dardanarii; Seplasiarii; Pantopolæ; Pantometaboli; Sitocapeli; Cociatores, Cociones, sive Coquini; Ariblatores; Directarii; Æruscatores; annonæ flagellatores. *Vide Dictionn. Ducange. Julii Pollucis Onomasticon. Cujacium. l.* 10. *observat. Cap.* 19. *Gothofredi notas in digest. l.* 47. *tit.* 11. *ff.* 6.

trafficante di grani, senza però allegare nessun fatto, senza addurre nessuna pruova, e senza pensare a trarre partito dalla naturale cupidigia degli uomini, sempre utile al pubblico, allorchè le leggi sanno dirigerla.

Dappoichè lo spirito di commercio ha illuminato alcune nazioni sui loro veri interessi, non le si odono più inveire contro coloro che fanno incetta di grani; all' opposto esse li favoriscono: che se noi abbiamo conservato questo pregiudizio, se ne incolpino i nostri regolamenti, i quali lo autorizzano, attribuendo la carezza dei generi a quelli che ne fanno un traffico, anzichè alle intemperie delle stagioni. Leggansi le tre ordinanze generali sulla polizia dei grani: tutte e tre cominciano con una declamazione, che manifesta la sorgente, onde derivano, e che sente dello spirito che animava i compilatori. Il preambolo della dichiarazione del 31 agosto 1699, che noi trascriveremo, è una ripetizione dell' editto 4 febbrajo 1567 sotto Carlo IX, e di quello del 27 novembre 1577 sotto Enrico III. « Le nostre cure, per far somministra- » re il grano ai popoli di alcune no- » stre province che ne mancavano, ci

» hanno svelato che la cagion princi-
» pale delle loro angustie non fu tanto
» la scarsezza del raccolto, quanto l'a-
» vidità di alcuni privati, i quali seb-
» bene non fossero mercadanti di pro-
» fessione di grani, tuttavia si sono
» ingeriti di questo traffico. L'unico sco-
» po di questi individui essendo quello
» di speculare sulla miseria pubblica,
» tutti collegati fra loro da un interesse
» comune hanno concorso a fare am-
» massi segreti, i quali producendo la
» penuria e carezza de' grani, gli hanno
» posti in situazione di rivenderli ad un
» prezzo molto maggiore di quello da
» loro sborsato nella compera. E dopo
» aver fatto esaminare nel nostro Con-
» siglio i mezzi più opportuni per far
» cessare questo disordine, noi abbia-
» mo creduto che il migliore fosse
» quello di attenerci alla via segnataci
» dai nostri antecessori nelle loro ordi-
» nanze » ec. ec.

E qui cade in acconcio di osservare che, appunto nel seguire le tracce delle antiche ordinanze, il ministero se n'è dipartito nell'articolo più essenziale. Questa dichiarazione, il proemio della quale sente più della fretta dell'estensore, che della dignità del trono, non

è, in sostanza, che un riepilogo degli antichi regolamenti. Contiene essa i medesimi motivi, le medesime disposizioni, eccettuato il commercio interno raccomandato da tutti i nostri Re, *e vietato solamente nel* 1699, subito dopo un infelice raccolto. La mentovata dichiarazione comprende 11 articoli, l'estratto de' quali farà conoscere su quali principj sia attualmente fondata la nostra polizia dei grani.

Il 1.º 2.º e 3.º proibiscono a tutti, indistintamente di esercitare il traffico de' grani, se non se dopo averne chiesto ed ottenuto la permissione dagli ufficiali de' regi tribunali, nella giurisdizione de' quali i petenti sono domiciliati; dopo avere prestato giuramento innanzi ad essi, ed averne fatto registrare l'atto alle rispettive cancellerie, coi loro nomi, cognomi, e luogo d'abitazione, non meno che alla cancelleria degli uffici di Polizia del luogo del loro domicilio, sotto pena di confisca e multa.

L' articolo 4.º prescrive che i tre primi siano eseguiti senza pregiudizio della dichiarazione che i mercanti di grano di Parigi sono obbligati di fare al palazzo municipale, nè dei regolamenti speciali delle altre città del regno.

Col 5.° resta vietato a tutti i coltivatori, gentiluomini, ufficiali di giustizia, e municipali, a tutti i ricevitori, *fermieri*, commessi, cassieri, ed altri interessati nell'azienda delle finanze di Sua Maestà, o incaricati della esazione delle sue rendite, d'immischiarsi nè direttamente, nè indirettamente del commercio de' grani, sotto pretesto di società, o altrimenti; sotto pena di multa ed anche di castigo corporale.

L'articolo 6.° fissa le sportule dei giudici e cancellieri per la prestazione del giuramento, in 30 soldi pei giudici, e 20 pei cancellieri.

Il 7.° esonera dalle licenze e dal registro coloro che vorranno far venir grani da paesi esteri, e coloro che vorranno farne uscire in tempi di abbondanza, *in virtù di licenze generali e particolari che saranno concesse.*

L'articolo 8.° proibisce ogni società fra mercatanti di grano; il 9.° però le permette, salvo l'obbligo di stipularne gli atti in iscritto e di farli registrare alle cancellerie.

Il 10.° vieta ai mercanti ed altri di accaparrare, o di comperare grani immaturi, in pianta, e prima della messe, sotto pena di 3000 lire di multa ed anche di castigo corporale.

L'articolo 11.° finalmente dichiara nulli tutti i contratti ed accaparramenti di grano fatti antecedentemente.

La dichiarazione del 9 aprile 1723 aggiugne qualche nuova disciplina alla precedente, ed esterna la medesima diffidenza contro la condotta de' mercadanti. « Il Re essendo informato (comincia essa) che la maggior parte » de'grani, invece di esser portata sui » pubblici mercati, si vendeva ne' granai e magazzini de' privati; il che » prestando motivo di monopolj, cagionava spesso la penuria di questa » derrata, in mezzo anche alle più copiose raccolte: S. M. per ovviare a » siffatti abusi, ha ordinato che le » biade, le farine, ed i grani non potranno essere venduti, comperati, nè » misurati altrove, che nelle piazze, nei » mercati pubblici, o sui porti ec. ec. »

Questo divieto che si era giudicato conveniente d'inserire nella dichiarazione di Luigi XIV è desunto dall'ordinanza di Enrico III del 27 novembre 1577.

Dopo la lettura di questi regolamenti non è più permesso di dubitare che non regni in Francia una prevenzione generale contro coloro che applicansi

al traffico de' grani. La voce delle leggi si unisce a quella del popolo, e li condanna: domina un' intima persuasione, che non si possano prendere a loro riguardo precauzioni troppo eccessive, ed il timore del monopolio ha creato questi severi editti, i quali non fanno menzione che di formalità, restrizioni e pene. Ma codesto timore è poi fondato? E non sono forse i vincoli stessi, che noi imponghiamo al commercio, la causa de' disordini che ragionevolmente c' inquietano?

Il primo e più efficace mezzo di prevenire o l'eccessivo prezzo de' grani o la loro carestia consiste nel favorire l'agricoltura. Essa è l'alimento degli uomini e dell' industria, ed è la più solida base di tutte le operazioni di un governo.

Il secondo si è di avere alcuni magazzini, ove rinvenire all' opportunità ciò che la incostanza delle stagioni può talvolta negare alle più assidue e penose fatiche. La nostra polizia vi si oppone col vietare gli ammassi de' grani; que' grani che non dovete mai aspettarvi da nessuna legge proibitiva, i cui effetti violenti riescono sempre incompleti. I bisogni e l' interesse reg-

gono l' universo: associate queste molle, e gli uomini per un istinto naturale si dirigeranno concordemente verso gli oggetti de' loro bisogni e delle loro speculazioni.

MAGAZZINI.

La prima idea che offresi come più semplice e naturale, si è di formare pubblici granai. Noi ne vediamo in alcune città ben regolate, ed abbiamo inteso parlare sì spesso degl'immensi emporj dell'impero romano, la storia del quale ci è cotanto familiare, che non sappiamo immaginare altri mezzi più certi per la sussistenza de' popoli. Ma se avvertiremo che, in tutte le storie che fanno menzione di pubblici granai, frequenti sono le carestie ed i tumulti che ne nascono, e che all' opposto non si riscontrano simili avvenimenti nelle storie che non fanno parola di pubblici approvvigionamenti, forse ci persuaderemo che il timore di mancar di grani, e le cautele ch'esso suggerisce, ci trascinano contro lo scoglio che si cerca di scansare.

Noi rileviamo dalla vita di Coriolano (*a*), che i grani spediti a Roma da Gelone tiranno di Siracusa furono un dono funesto e l'origine al tempo stesso delle dissensioni che non cessarono di turbare la repubblica, e che la costrinsero a tener magazzini.

Per lo contrario Sparta ed Atene (2) in un picciolo angolo della Grecia alimentavano un numero immenso di schiavi e di cittadini senz'avere nessun pubblico granajo. I loro legislatori credettero, che a mantenere l'abbondanza bastasse di proscriver l'ozio e punirlo (*b*); nè veggiamo che que' popoli abbiano sofferto qualche commozione intestina a motivo di carestie. E nemmeno il popolo israelitico, da quanto ci risulta, si trovò nel caso d'inquietarsi per rispetto alle sue sussistenze; che anzi, sebbene ristretto in un'angusta e poco fertile regione, era il più numeroso della terra (3). L'agricoltura vi era in pregio, e Dio promesso gli aveva ricche e copiose messi (*c*) per rimune-

(*a*) *Plut. in Coriol. Tit. Liv., l.* 2.

(*b*) *Plut. in Solone Leg.* 4, 5, *et* 7.

(*c*) *Deuter. Cap.* 7 *v.* 11, 12, 13, 14. *Cap.* 8, *v.* 7, 8, 9, 10, 11. *Cap.* 11. *v.* 12, 13, 14, 15.

rarlo delle sue fatiche e della sua ubbidienza.

Se noi consideriamo ciò che si pratica attualmente in Europa, vedremo che gli Stati, i quali o non hanno leggi di sorte alcuna, ovvero ne hanno di contrarie alle nostre per provvedere ai bisogni de' popoli, sono sempre in una migliore situazione. Quindi i pubblici depositi, e tutte le cautele annonarie non sono sì vantaggiose come generalmente si crede. Sarebbe piuttosto da desiderarsi che molti particolari potessero formare diversi limitati magazzini, e che i pubblici regolamenti fossero loro favorevoli.

Spesso fu proposto di aprire magazzini pubblici; ma l'esecuzione presenta tanti inconvenienti, che non deve fare specie se finora non si è realizzata questa idea. Se si riflette alle enormi spese di costruzione de' locali, della compera de' grani, della loro conservazione, si converrà essere impossibile che nessun ministro aderisca a siffatto progetto. Più sarà egli illuminato, e vieppiù gli si affacceranno le difficoltà dell'esecuzione ed i pericoli della manutenzione. Si calcolino le spese di costruzione, di compera, di amministrazione, i salarj

degl'impiegati superiori, dei commessi, dei custodi ed inservienti; si calcolino il deperimento e la diminuzione naturale de' grani, e le perdite imprevedute, causate dalla negligenza, dalla ignoranza, o dalla malizia, e si converrà che, a qualunque modico prezzo si potessero fare codeste provviste, esse in brevissimo tempo salirebbero a prezzi eccessivi, con rischio più che probabile di avere i generi molto cari e di pessima qualità.

Non sarebbe cosa nè più prudente, nè più utile l'incaricare una società di formar magazzini nel regno. Quand'anche ella fosse composta di cittadini i più intelligenti e ben intenzionati, eglino non potrebbero abbracciare l'impresa senza la vista di trovarvi il compenso delle loro fatiche, e la parsimonia mercantile non è sempre la qualità essenziale degli appaltatori. Si cadrebbe quindi nuovamente ne' medesimi inconvenienti, di pagar l'interesse di vistose anticipazioni, di moltiplicar le spese, e di avere bene spesso grani, dei quali il pubblico avrebbe ragione di lagnarsi; il che riesce inevitabile quando trattasi di acquisti di qualche importanza.

Altronde per poco che vi si rifletta, sarà facile il sentire che queste due specie di mezzi sono, senza volerlo, il vero monopolio, al quale non si applica questo nome per la ragione che è autorizzato, e perchè si fa con buone intenzioni. Poichè il monopolio altra cosa non è, se non se l'impadronirsi esclusivamente di una merce per indi rivenderla. E benchè nel caso concreto non si acquistino grani, che al solo fine di alleviare il popolo, l'effetto però torna il medesimo come se si agisse per altri motivi.

Infatti, si acquistino in qualunque siasi tempo de' grani per conto dello Stato, o per conto di un appaltatore. Egli è impossibile che il pubblico non ne sia informato prontamente, e che il prezzo non s'aumenti notabilmente, malgrado d'ogni precauzione in proposito: ciò che non accade allorchè sono mercadanti privati che comperano impercettibilmente, in piccole quantità, e senza strepito. Se per ovviare all'aumento di prezzo, che può produrre un acquisto di grani di qualche considerazione, s'impediscono le compere che potrebbero fare alcuni privati, si nuoce in siffatta guisa al venditore ed al pub-

blico. Al venditore, che sovente è anche il coltivatore perciocchè vien defraudato d'un beneficio legittimo e naturale sopra una preziosa derrata, che dobbiamo unicamente alle sue cure; al pubblico, perchè viene privato del beneficio della concorrenza e della scelta; perciocchè inoltre lo allontanare i compratori in un tempo, si risolve in una diminuzione del numero dei venditori in un altro; si risolve nell' impadronirsi esclusivamente delle compere e delle vendite, nello stabilire un prezzo forzato alla merce, nel sopraccaricarla di tutte le spese di un' impresa spesso mal condotta; si risolve in fine nel mettersi nel caso di non poter rivendere i grani al pubblico se non con questo prezzo addizionale, e questa addizione influisce sul prezzo dei contratti, il quale non di rado sarebbesi diminuito, se i grani fossero stati in mani più econome.

Conseguentemente sotto qualunque aspetto vogliansi considerare i magazzini pubblici, li vedremo soggetti ad infiniti inconvenienti. Dalla libertà soltanto di questo ramo di commercio dobbiamo aspettarci depositi meno dispendiosi e più utili ad un tempo alla sussistenza de' popoli.

LIBERTA'.

L' opinione è la padrona del mondo; e la legge la sorgente dell'opinione. Una serie di regolamenti vincolanti, di ripetuti divieti, di formalità moltiplicate, diffonderà in tutte le nazioni idee di violenza e di timore, che imprimonsi sì profondamente da influire sulla loro condotta e sulle loro massime. La diversità che osservasi ne' popoli di una medesima contrada, deriva dal solo carattere delle leggi e dell' abitudine del governo che dà loro un maggiore o minore sviluppo. Sono gli usi e le consuetudini che decidono delle opinioni e della condotta de' sudditi, e che stabiliscono fra la maniera di pensare e di agire di ciascun popolo tanta differenza, quanta ve ne mette l' educazione nelle varie classi di una medesima città.

Se i nostri regolamenti non avessero mai vietato gli ammassi de' grani, noi saremmo naturalmente di parere che essi sono vantaggiosi, e la Francia conterebbe un maggior numero di magazzini ed a migliori condizioni, che non ne conta l'Olanda. Le nostre coste provvedute meglio di quelle del Nord di co-

desta derrata, che spesso rimane sepolta nelle nostre campagne mediterranee, avrebbero introdotto un ramo interessante di commercio che avrebbe moltiplicato i nostri marinai, la nostra marina, le nostre ricchezze; ed i vicini nostri non avrebbero profittato sì spesso di un beneficio che appartiene al nostro suolo. Perciocchè tale è l' effetto della libertà del commercio, ch' essa trasporta nei paesi meno fecondi le preziose produzioni de' climi più fertili; che mette in commercio le derrate più necessarie, e sparge sui popoli più industriosi i frutti di una terra straniera, la quale non sa raccoglierli (*a*). In questo modo Tiro, Cartagine, Atene, contrade ingrate, possedevano non solo, ma abbondavano di tutte le cose necessarie alla vita; laddove Roma signora del mondo non visse mai d' altro che di soccorsi precarj e forzati. Aveva essa istituito leggi annonarie, e nel seno della libertà e della licenza essa ignorava che il commercio solo può soddisfare a tutti i nostri bisogni.

Questa idea di libertà che si pretende più attiva nelle repubbliche, che al-

(*a*) Sic vos non vobis fertis aratra, boves. *Virg.*

trove, può avere la medesima influenza nelle monarchie. Alessandria sotto i Seleucidi (4) non fiorì meno di Tiro sotto il governo repubblicano. Roma all' opposto non conobbe mai i vantaggi del commercio; fu sempre esposta ai mali delle carestie, ed agitata dalla inquietudine di mancar di pane.

Se a' giorni nostri, non meno che in tempi più remoti, la libertà del commercio ha preferito di stabilirsi negli stati repubblicani, questo vantaggio non dipende tanto dalla loro particolare costituzione politica, quanto dalla necessità e dalla qualità di un suolo poco favorevole alla produzione, ma facile per lo spaccio delle produzioni. Le repubbliche, poco ambiziose ne' loro primordj, e collocate generalmente sopra terreni poco fecondi, dovettero applicarsi più particolarmente ai mezzi di supplire col travaglio e coll' industria a tutto ciò di cui potevano esse mancare. Perciò la natura, di preferenza agli altri popoli, ha loro additato le vie di un commercio necessario ed utile; e la necessità, maestra di tutte le arti proficue, ha loro appreso che non potevano sostenere questo commercio se non se colla libertà; riflessione sovente

intempestiva in una doviziosa monarchia, più volontieri occupata dello splendor dello Stato, che degli effetti di un commercio meditato, del quale crede essa di potersi dispensare. Ma la libertà del commercio associasi agevolmente ad ogni specie di governo: anzi procederà essa con un passo più veloce e più franco in tutti que' luoghi, ove troverà un' autorità ed una ubbidienza più pronunciate. Napoli e Livorno saranno tanto floride, quanto Genova e Venezia; e tutti i popoli saranno ugualmente commercianti e non saranno soggetti a mancare degli articoli più necessarj, quando adotteranno eglino i medesimi principj. Le viste e le mosse di tutti gli uomini sono identiche relativamente all' interesse, quando però non sono inceppate.

La nazione, che fu la prima ad inventare le proibizioni, rese un pessimo ufficio al genere umano (*a*), e la libertà, dipendente dalla pluralità dei voti,

(*a*) Gli Ateniesi proibivano l' esportazione dei fichi. Essi non volevano, per quanto sembra, che altri popoli mangiassero frutti così buoni.

non garantisce sempre dall' errore un governo, nonostantechè le sue deliberazioni siano vivamente discusse (*a*), accadendo che la moltiplicità delle opinioni non riunisce sempre la maggior quantità di buon senso. La condotta della repubblica Romana non era più saggia nei comizj, di quello che lo fosse in senato.

Lo spirito di esame e di discussione, la ragione, la perspicacia, i lumi rischiarano del pari i consigli dei regnanti, e le assemblee nazionali. I motivi della decisione, benchè meno pubblicamente, sono però del pari ponderati, quando il tema della deliberazione è ben conosciuto, ben enunciato: che se l' esperienza di un commercio ragionato non vi ha sempre sparso la più viva luce, possiamo però compiacerci

---

(*a*) Quando la Gran Brettagna proibì i vini di Francia, essa rinunciò ad una metà del suo commercio di panni e di stoffe di lana. Preferì essa di pagar caro dei vini portoghesi di cattiva qualità, piuttosto che bere a migliore prezzo il buon vino di Francia; il che è già stato osservato da alcuni scrittori inglesi. Detta proibizione fu nulla meno una deliberazione *nazionale*. Un popolo libero presume di non poter mai errare.

de' progressi della nostra industria in ogni genere. Noi li dobbiamo questi progressi ad un ministero e ad un consiglio illuminati, e forse ci rimangono pochi passi da fare nella carriera di un commercio più vantaggioso e più esteso. Sorge un novello giorno, la luce si propaga, penetra ed istruisce: i nostri magistrati amano e cercano il ben pubblico, ed il nostro augusto principe arde di desiderio di diffondere i lumi e le sue beneficenze sovra un popolo ch' egli ama.

Conveniamo di un gran principio: la libertà è l' anima del commercio; tuttavia noi crediamo in alcuni casi di doverla circoscrivere, e singolarmente pel commercio de' grani, che non ci stanchiamo di vincolare. Non vediamo, o non vogliamo vedere che codesto commercio arricchisce i nostri vicini, e che la libertà non solo provvede i territorj più poveri, ma li pone eziandio in istato di somministrar grani ai popoli che ne raccolgono sul loro suolo. Guardiamoci d' intorno, e vedremo regnare ovunque la libertà de' grani, eccetto forse in Ispagna ed in Francia. Sì, è questa libertà che alimenta di grani esteri la Provenza, Genova, e le coste d' Italia.

E' dessa che li reca negli sterili monti dell' Elvezia. E' dessa che, eludendo le barriere che tanti Sovrani le oppongono, sparge grani anche in tutta la Germania. E' dessa che gli accumula in Danzica, in Stettino, in Amburgo, e che non li lascia desiderare alle umide Batave regioni. E' dessa infine che mette a coltura l' Inghilterra, e trasmuta le sue aride terre in fertili campi. All' opposto il difetto di codesta libertà estenua la Spagna, ed impoverisce talvolta la Francia. Quando godremo noi di questa benefica libertà, per dare un nuovo stimolo alla nostra agricoltura, un valor più intrinseco ai nostri fondi, ed un' emulazione ai nostri concittadini, che gl' impegni a divenire essi medesimi i provveditori dei loro bisogni?

MERCADANTI.

Ogni professione diviene più o meno utile ed onorata in ragione del favore o del disprezzo che si diffonde sovra di essa. Quelle professioni che non hanno d' uopo di distinzioni per essere ambite, prosperano da loro stesse per la speranza del guadagno, sempreché

la legge le protegga e non le renda odiose. La legge dirige le opinioni e le azioni degli uomini.

Le nostre leggi annonarie parlano di trafficanti di grani di professione, e non cessano d'inveire contro quelli che fanno ammassi. Esse hanno presentito che coloro, a' quali danno il nome di *mercanti*, possono essere utili stromenti di benessere; ma hanno poi temuto che tutti i negozianti non lo fossero ugualmente: hanno creduto che gli uni facessero un commercio ostensibile, e gli altri un commercio clandestino e pernicioso. Esse hanno immaginato distinzioni fra tutti quelli che potevano esercitare la mercatura de' grani. Debole minaccia, la quale non poteva essere consigliata se non se dal pregiudizio e dalla pusillanimità (*a*), imperciocchè tutti quelli che comperano e vendono grani, agiscono, per quanto appare, colle medesime viste; ed è cosa sommamente difficile lo scorgere differenza alcuna fra il mercadante di professione, fra quello d'azzardo, e fra il mercante all'ingrosso ed in detaglio, fra il rivenditore, l'agen-

---

(*a*) Metus in deteriora semper inclinatus interpres est. *Tit. Liv. l.* 27. *sec.* 44.

te, l' avaro, l' usurajo, ed il monopolista. Ognuno di questi individui si regola co' medesimi principj: tutti bramano di guadagnare, e nessuno vuol perdere. Rendasi loro la libertà del commercio, e tutti diverranno mercadanti di grani. Perseguitar coloro, che la legge qualifica con un nome odioso, è lo stesso che obbligarli di occultarsi in un tempo, in cui se ne avrebbe il maggior bisogno.

Se il pubblico interesse consiglia di avere magazzini di grani, non è cosa meno essenziale di avere persone versate in questo commercio. Un oggetto è inseparabile dall' altro; ed allorchè vedremo formarsi dei mercanti, vedremo pure formarsi naturalmente dei magazzini. Dalla libertà sola di commercio noi possiamo riprometterci questi preziosi vantaggi. Basta essa ai nostri vicini per preservarli dalla penuria; perchè non produrrà poi essa i medesimi effetti in Francia? Siamo noi forse più avari, più usurai di loro? L'interesse domina ugualmente tutte le nazioni, ma noi abbiamo un pregiudizio più delle altre; cioè a dire una diversa polizia, e tali regolamenti speciali pei grani, che ci vergogneremmo di adot-

tare per qualunque altro ramo di commercio, quasichè il commercio più indispensabile all' uomo, alla società, dovesse essere trattato con una severità maggiore del commercio in genere. Ad ognuno però è noto che la libertà è l' anima e l' appoggio della mercatura, e che la concorrenza è l' unico mezzo di fissare il prezzo d' ogni merce ad una misura la più utile al pubblico.

In conseguenza di queste massime, se i regolamenti esigono dai mercadanti d' ogni specie alcune formalità, ciò è meno pei vantaggi del commercio, o del pubblico, che per soddisfare ai carichi de' comuni. Ma lo Stato non si arroga di regolare il traffico privato; non esclude nessuno; non vieta ad un negoziante ciò che ad un altro permette; non limita l' epoca delle compere e delle vendite; non impedisce la circolazione delle merci da città a città, da provincia a provincia, nè lo accorda esclusivamente ad alcuni particolari. La libertà sola, mercè il movimento delle derrate, è sorgente dell' abbondanza; ed è la concorrenza che mantiene il prezzo d' ogni cosa in un giusto equilibrio.

I mercadanti generalmente non sono accusati di avarizia, d' usura e di gua-

dagni illeciti. Ognuno sa ch' eglino debbono lucrare, e che non possono essere spinti che da motivi d' interesse. Perchè dunque portare una diversa opinione del commercio de' grani? Perchè attenersi ad altri principj? Se inclinasi a risguardare il commercio de' grani con viste particolari, tali viste debbono unicamente tendere a favorirlo ed incoraggiarlo più d'ogni altro traffico. In ogni circostanza noi ci siamo convinti che questo ramo di mercatura non era suscettibile di carichi (*a*); quando ci persuaderemo ch'esso abborre ogni specie d' ostacoli?

Se il commercio de' grani fosse sempre libero; se permesso fosse a chicchessia di comperarne senza alcuna formalità; se non si esigesse una speciale licenza per farli passare da una provincia all' altra; se si potessero anche esportare in tempi di una superflua esuberanza, indipendentemente da ordini ministeriali; se l' uscita non ne fosse

(*a*) Nel 1382, regnando Carlo VI, fu imposta una tassa sussidiaria, chiamata allora *droit d'Ayde*, sopra il pane, eccettuato Parigi ed alcune città dove i fornaj pagavano una tassa sulla farina.

vietata se non allorquando potessero essi salire ad un prezzo oneroso pel pubblico; egli è certo che si formerebbero nel regno magazzini di nessuna spesa per lo Stato. Codesto traffico sarebbe abbracciato senza tema e senza diffidenza, perchè la legge lo proteggerebbe, e perchè diverrebbe tanto più facile una professione, la quale in sostanza non esige che qualche capitale e qualche attenzione.

« Ma questi mercanti, obbiettasi, saranno più dannosi che utili: essi compreranno tutti i grani; e quando ne saranno padroni, se la intenderanno fra loro per farli rincarare, e venderli indi a prezzi esorbitanti. E' meglio che la derrata rimanga presso il coltivatore per trovarla all'uopo: a questo scopo mirano le nostre ordinanze. »

1.° In quelle annate felici, in cui le stagioni favoriscono le nostre messi, ogni coltivatore non si trova in grado di conservare l'intero suo raccolto. Bastano due o tre di simili annate, perchè anco i più agiati debbano gemere sotto il peso dell'abbondanza. Allora si dissipa o si lascia deperire una proprietà che è loro di carico; e se possessori più comodi non gli sbarazzano delle

loro derrate superflue, una porzion dei terreni resta abbandonata affatto, o per lo meno mal coltivata. Quanto maggiore sarà il numero de' trafficanti, tanto maggiori e più pronti saranno i sussidj che troverà il coltivatore.

2.° I mercadanti non potranno impedire che i proprietarj non conservino per se, a norma dello stato loro, tutta quella quantità di grano che non saranno in un bisogno urgente di vendere. Per conseguenza in caso di necessità si troverà presso i possidenti tutta quella porzione ch' è possibile di conservare, e presso i mercadanti quell' altra porzione che correva rischio di essere sciupata dal coltivatore. Questo è il modo di mettere al sicuro, se è lecito di così esprimersi, l'abbondanza, ed impedire ch' essa non sia di nocumento.

3.° Più sopra abbiamo parlato degl' inconvenienti che risulterebbero da un appalto generale, e delle enormi spese alle quali anderebbe incontro lo Stato, se egli si avvisasse di depositare i grani superflui in magazzini pubblici. La poca economia, una malintesa o infedele amministrazione, le difficoltà annesse a questo commercio aumenteran-

no sempre di troppo il prezzo de' grani, ed il pubblico avrà motivo di dolersene. Coloro soltanto, i quali sono personalmente interessati alla conservazione de' grani, sanno bene amministrarli, e cavarne il miglior partito. Un commesso, un agente non vegliano colla medesima attenzione: l' occhio del padrone è un argo.

4.° I mercadanti non faranno rincarare i grani mercè un doloso accordo fra loro, come si suppone. Ciò può accader solamente, quando un ristretto numero d' individui si è impadronito della merce; ma allorchè le leggi non impediranno più che si aumenti il numero de' mercanti, questo ceto si moltiplicherà, ed i suoi interessi saranno così disparati e divisi, che i suoi passi avranno per unica norma l' attività, la gelosia, la speranza del guadagno, il timor di perdere, siccome osservasi in ogni ramo di commercio, protetto e riconosciuto dallo Stato.

5.° Codesto metodo di lasciar agire l' emulazione e la concorrenza produce dappertutto ottimi effetti. Perchè dubitare della sua efficacia sui grani, i quali costituiscono la derrata più necessaria, e che debb' essere al tempo stesso la

più mobile? Perchè ritardarne la circolazione, e crear leggi tendenti a renderla immobile, laddove essa, se fosse possibile, dovrebbe volare da un popolo all'altro? Questa qualità essenziale dei grani, la mobilità loro, determinerà i commercianti a farli giugnere rapidamente ne' luoghi ove sono cari, ed a levarli da' paesi ove saranno ad un prezzo vile: doppio vantaggio e per chi ha fame, e per chi è tormentato da una funesta abbondanza. Ciò dobbiamo aspettarci dal mercadante libero, e non dall'agricoltore che non può prendersi questa cura, e cui d'altra parte è necessario di non distogliere dal suo lavoro giornaliero.

6.°Se i mercadanti fanno aumentare il prezzo de' grani in alcune provincie, in altre lo faranno diminuire, e preverranno l'abbassamento del loro valore, tanto pregiudizievole allo Stato ed al popolo, quanto un infelice raccolto.

Per ultimo, se i commercianti approfitteranno dell'abbondanza delle nostre messi, rendendone opportunamente partecipi gli esteri, arricchiranno essi il regno; inoltre sapranno in tempi calamitosi farci entrar grani per le vie più sicure e meno dispendiose, attesochè saranno eglino più versati in questo commercio.

Il rigor delle leggi ci priva di tutti questi vantaggi. Noi non abbiamo nè mercadanti, nè magazzini. Gli stranieri comperano i nostri grani allorchè sono ad un prezzo vile; gli stranieri ce li rivendono quando sono cari. Ci siamo trovati spesso in questa circostanza, che di leggieri potremmo evitare, se invece di limitare il commercio de' grani ai mercadanti di professione, lo concedessimo a tutte le classi indistintamente, agricoltori, nobili, finanzieri ec. Importa al ben pubblico, che vi sieno de' mercanti ricchi, in situazione di tener magazzini, di spargere il danaro fra i coltivatori, e di sostenere le spese di manutenzione. Non possiamo aspettarci soccorsi ragguardevoli dai piccoli mercadanti ordinarj, ma sibbene da quelli che sono in grado di fare delle forti anticipazioni. Ve ne vogliono d'ogni specie, per mantener viva la concorrenza. Le nostre leggi ci obbligano di pensare diversamente. Però sarebbe da desiderarsi per vantaggio pubblico, che si formassero nello Stato diversi magazzini di grani, onde trovare all'uopo quelle provviste che l'autorità ha sempre cercate indarno. Noi non ne mancheremmo, e non pochi individui si appliche-

rebbero al commercio dei grani, se fosse tanto conveniente d'impiegare il proprio danaro in questa merce, quanto in ogni altra; e tale traffico sarebbe anco preferito, se non si esigessero tante formalità e spese per l'ammissione. Infatti vi può essere professione più utile ed onorevole di quella che provvede ai bisogni ed alla sussistenza de' popoli? Noi temiamo che i nostri concittadini s'arricchiscano col commercio de' nostri prodotti; consideriamo questo lucro come illecito; e poi non esitiamo di pagare allo straniero le spese di ammasso, di trasporto, e l'usura delle sue anticipazioni: in siffatta guisa non sappiamo nè salvarci dalla penuria, nè approfittare dell' abbondanza.

ABBONDANZA.

Quando i nostri fertili campi spiegano la ricchezza delle nostre messi, e che una stagione propizia è foriera di abbondanza e di contento, noi potremmo congratularci di questi preziosi doni, se sapessimo approfittarne. Ma sovente l' agricoltore se ne affligge tacitamente: antivede egli che dovrà soffrire tra mezzo ai beni che raccoglie, e che questi beni non appagheranno i suoi bisogni se non ne ha uno smercio

vantaggioso. Il modico prezzo de'vicini mercati lo inquieta; non ha le facoltà di mettere in riserva le sue derrate, e la vendita non gli somministra di che risarcirsi delle spese di coltivazione, pagare la locazione del suo podere, i carichi pubblici, ed anticipare le somme necessarie per prepararsi un nuovo raccolto. Allora s'annoja egli di una laboriosa professione che lo rovina: cessa di coltivare, o coltiva negligentemente. Tale è l'alternativa, alla quale trovasi ridotto il piccolo proprietario.

Il coltivatore più agiato resiste per qualche tempo all'abbondanza, ma desidera messi meno ubertose; e se la terra gli è liberale pel corso di parecchi anni de' suoi favori, cessa egli di apprezzare un bene, che non corrisponde più alle sue speranze. Profonde i suoi grani negl' ingrassi, e li lascia deperire, perchè non ha più mezzi di sostener le spese di manutenzione. Talvolta anco aliena una parte delle sue terre, ovvero non rivolge le cure sue se non se alle migliori; e non bada punto alle altre. In questo modo accade che i coltivatori sono non di rado oppressi sotto il peso dell' abbondanza stessa, per impossibilità di smerciare un dan-

noso superfluo. Sarebbe una sorte allora per essi e per lo Stato di trovare in mercadanti di professione i vantaggi che non offrono più i mercati vicini! La penuria allora non terrebbe dietro sì davvicino all' abbondanza, e la carezza non seguirebbe il basso prezzo de' grani.

Quand' anco la storia non c' insegnasse che le carestie più luttuose sono venute in seguito alle più copiose annate, la semplice riflessione ce ne additerebbe la causa. Non si provvede punto alla conservazion dei grani; la legge s' oppone ai loro ammassi e li condanna. Da ciò ne siegue necessariamente, che dopo un buon raccolto avvi una minore quantità di terra seminata, di quello che ci sia dopo un cattivo (*a*). L' ultimo anima il coltivatore, l' altro lo avvilisce. L' abbondanza invilisce pure i grani, ed è l' ordinario precursore della carestia.

A ciò conforme era l' opinione del Consiglio nel 1709. Leggesi nella dichiarazione di Luigi XIV, del 27 aprile del medesimo anno, che una lunga

(*a*) Nemo enim sanus debet velle impensam ac sumptum facere in culturam, si videt non posse refici. *Varo. de re rust., l.* 1. *c.* 2. *sect.* 8.

serie di copiose messi aveva fatto ribassare talmente il prezzo de'grani, che i proprietarj dolevansi della soverchia quantità che ne avevano. Ed ecco come per effetto dell'abbattimento morale del coltivatore, un'eccessiva carezza succede repentinamente ad una funesta abbondanza.

Essendo comunissimo il caso di udire chi dubita che l'abbondanza rallenti le cure del coltivatore, difficilmente tali persone possono credere ch'essa possa nuocere, e che il vile prezzo dei grani sia un male reale. Facciamoci ad esaminare un podere, posto a 20 leghe dai contorni di Parigi.

Il sig. *Du-Hamel* (5) ha calcolato che una possessione di 300 jugeri, coltivata co' metodi ordinarj, produce, annata regolare, 500 staja di grano, ed altrettanti di avena, e che costa in lavori di coltura, seminagione, e spese di mietitura, 5,000 lire. Supposto che lo stajo si venda 12 lire, l'affittajuolo ricaverà 6,000 lire dal suo grano, e 2,000 dall'avena, stantechè doppia è la misura dell'avena, e vendesi un terzo meno del frumento. Non rimangono quindi al fittabile se non se 3,000 lire per pagare le imposte, i canoni, e le

spese domestiche, la qual somma è insufficiente. Per conseguenza un coltivatore poco agiato è costretto a risparmiare sulla coltura susseguente, non rimanendogli i capitali necessarj da anticipare, benchè abbia venduto tutto il suo grano. In siffatta situazione è egli costretto a limitare notabilmente le sue operazioni, o ad abbandonare i terreni troppo forti, che esigono un dispendioso corredo di buoi e cavalli.

Se i grani ribassano poi anche al di là di quello che abbiamo supposto, lo che accade dopo una successione di diverse felici raccolte; allora l'affittajuolo è costretto a scemare il numero dei suoi famigli, del suo bestiame, e delle sue *scorte*, guadagnando più coll' ingrassare pollame e majali co' suoi grani, che facendo lavorare i suoi campi come per addietro. Laonde egli diminuisce le sue operazioni d'arare, seminare ec., e le sue terre producono meno. Se per avventura ciò succede in diverse province simultaneamente, è facile il concepire come l'abbondanza generi penuria coll'avvilimento del prezzo de' grani, e come essi scarseggino più dopo il giro di varie prospere annate. *Inopem me copia fecit.*

CARESTIA.

L' attenzione e le premure del nostro governo meritano i maggiori encomj. Veglia esso assiduamente alla conservazione de' suoi amministrati. Subito ai primi sintomi di carezza, il veggiamo prendere ogni sorta di cautele, onde assicurare la sussistenza delle provincc che ne possono mancare, e specialmente della capitale. Egli fa venire dall' estero con grave dispendio ciò che la messe può averci negato in annate poco favorevoli. Ma codeste sollecite cure del ministero fanno credere spesso, che il male sia più grande di quello che in realtà non è. La diffidenza lo esagera, e tali provvedimenti non sono sempre coronati da un felice successo.

Ogni operazion pubblica sui grani è delicata, costosa, e non di rado anco pericolosa. Il popolo confermato ne' suoi pregiudizj dai motivi e dalle formalità dei regolamenti, non vede con indifferenza un trasporto di grani, fatto con qualche apparato. Vero è che in occasione di guerra i convogli lo urtano meno, poichè ne sente il motivo; ma in tempo di pace, essi lo spaventano sempre. O gli pare che si cerchi di affamare

il paese con malintese speculazioni, ovvero i grani esteri gli sembrano troppo cari e di cattiva qualità.

E infatti sono inevitabili molti inconvenienti allorchè trattasi di comperare per conto dello Stato. Volendo ammettere che gli acquisti sieno fatti colla massima probità, non si arriverà però mai a quella economia ed attenzione, che userebbero negozianti, guidati dal loro personale interesse; dal che consegue necessariamente un sopraccarico, il quale è poi pagato dal principe, o dai sudditi. Altronde, quando si vocifera che lo Stato compera grano, nessun commerciante si arrischia di ordinarne, temendo ragionevolmente di non trovarci il suo conto. Dà egli un' altra direzione ai proprj capitali, ed il pubblico è defraudato del beneficio della concorrenza, la quale sola potrebbe stabilire il prezzo meno oneroso. In siffatte circostanze, ove si fa tutto a precipizio, ed anche con timore, l' autorità non può sapere quali debbano essere i limiti de' suoi acquisti. Se li ristringe di troppo, non ottiene essa il suo scopo, e fra l' intervallo di una compera all' altra, si corre pericolo di soffrire tutti i guai della penuria. Che se essa

eccede, i grani si corrompono, eccitano lagnanze generali, e la speculazione ricade a pura perdita dello Stato (*a*).

Se in tali frangenti il ministero lasciasse agire il commercio, e che vi fosse una certezza di poterlo esercitare senza rischj e senza formalità, le importazioni di grano si succederebbero l'una all'altra in ragione de' bisogni. Ove avvi carezza di generi, ivi l'abbondanza accorre, dice il proverbio francese; e sarebbe un revocare in dubbio la tendenza naturale degli uomini al guadagno, il temere ch'eglino non trasportino dovunque le derrate, quando sono sicuri di venderle con vantaggio. Nulla di più proficuo, che il recar grani prontamente a paesi affamati: essi li comperano senza mercanteggiare (*b*). La

---

(*a*) V. *La Mare*, Trattato di Polizia, vol. 2.

(*b*) Cassiodoro, ministro di Teodorico re d' Italia, narra che la Francia essendo travagliata nel 524 da una carestia, questo principe ordinò di spedirvi, senza indugio alcuno, dei grani, per la ragione che vi sarebbero venduti ad un prezzo carissimo. E soggiugne esser cosa utile il portar grani a coloro che hanno fame, perchè lo acquistano senza contrattare, laddove coloro che sono saziati, altercano sul prezzo.

concorrenza, questo efficacissimo elemento del commercio, farà insensibilmente ribassare il prezzo; ed i grani solamente allora cesseranno di tenere tale o tal altra direzione, quando cioè essi non offriranno più vantaggi al trafficante; e quest' epoca sarà il termine dell' abbondanza, la quale più facilmente e rapidamente sarà ricondotta dall' attrattiva del lucro, che dalle operazioni forzate del governo.

Più volte abbiamo veduto magistrati zelanti e perspicaci soccorrere prontamente le province e la capitale, valendosi di mercadanti estranei, che arrivano successivamente e senza formalità. L' approdare ne' nostri porti di alcuni carichi sconosciuti, l' approssimarsi alle nostre spiagge di alcuni legni stranieri dileguano ogni timore e fanno ribassare naturalmente il prezzo. Felice risultato della concorrenza e della libertà, le quali, meglio delle leggi più severe e della Polizia più compassata, sanno con-

---

« Ad saturatos cum mercibus ire certamen » est. Sua autem pretium poscit arbitrio qui » victualia potest ferre jejunis. » *Cass. Variarum.* l. 4. ep. 5.

tenere i mercadanti entro giusti limiti! L'autorità non è mai stata tanto felice nelle sue operazioni intorno ai grani, se non allorquando ha eccitato l'emulazione, ed ha assicurato ai trafficanti d'ogni specie tutte le facilitazioni e garanzie necessarie, senza mescolarsi nè di compere, nè di vendite. Vi è sempre stata una certa antipatia fra i mercadanti del paese e gli estranei. La rivalità li tiene divisi, ed impedisce una dolosa collusione fra loro. Cercano essi a vicenda lo spaccio più pronto della loro merce, indifferenti di nuocersi l'uno all'altro; e siffatta gelosia torna sempre a maggior vantaggio del pubblico, di quello che farebbero gli acquisti più attentamente concertati.

Un agente pubblico, probo ed intelligente, si reca in un distretto, che gli fu indicato o dagli ordini ricevuti, o dalla sua buona volontà. Egli ignora le particolarità del luogo e della circostanza; compera grani al prezzo corrente; spesso senza distinzione di qualità, e comunemente li fa incarire al momento, provocando così querele, non disgiunte talvolta da qualche movimento sedizioso. Inoltre mette egli a requisizione i mezzi di trasporto, onde far

pervenire con celerità i grani là dove la necessità lo esige. Che nasce da siffatta operazione? Che il commesso non avendo altro scopo, se non se quello di fare una provvista, ha comperato indistintamente tutto ciò che gli si è presentato; che ha scorso una provincia, animato più da zelo, che da intelligenza delle cose; che ha egualmente pagato il buono ed il mediocre; che la sua fretta ha incarito mezzi di trasporto e merce; che fa d'uopo venderla senza distinzione, con perdita anche dello Stato; che codesti grani sono al più alto prezzo, senza essere al tempo stesso nè i migliori, nè i meglio condizionati, giacchè la qualità ed il prezzo sono due oggetti affatto indifferenti per chi, comperando, non s'avventura a nessun pericolo di scapitare. Ed avviene che mentre un governo procaccia la necessaria sussistenza ad un popolo affamato, questi duolsi e schiamazza, per la ragione che gli è tolta la libertà di contrattare e di scegliere, e che bisogna passare per le mani di un pubblico provveditore (*a*).

(*a*) V. *La Mare*, nell' opera già citata, vol. 2., articolo della Polizia sulle carestie.

All' opposto il mercadante, guidato unicamente dalla speranza di lucrare, ha interesse di non comperare se non se ne' luoghi, ove la merce è meno cara. Se dessa cresce di soverchio nel luogo, ove comincia i suoi acquisti, egli va a terminarli in un altro. Egli sa contrattare, scegliere e fare i suoi trasporti a tempo opportuno e col massimo risparmio, ed a tutto ciò è altresì costretto dalla concorrenza, perciocchè la perdita cadrebbe interamente sovra di lui. Quindi è che diversi mercadanti, i quali si spargono qua e là, agiscono più sicuramente, che non farebbe un commesso pubblico, il quale in ogni caso non può essere pregiudicato personalmente o dalla sua precipitazione o dalla sua imperizia. In questo modo soltanto i prezzi possono livellarsi senza veruno sforzo, e l'equilibrio de' grani si stabilisce da sè stesso mediante l'opera di mercadanti isolati, i quali cedendo al solo incentivo del guadagno finiscono per concorrere al bene generale. Una volta ben garantita la libertà del commercio, ed incoraggiata la professione del commerciante, la miseria e la carezza scemeranno più presto e più certamente nei tempi più calamitosi.

In dette epoche sciagurate è troppo ovvio di sentir declamare contro gli usurai che occultano il grano, e che lo fanno rincarare; ma dove sono questi nemici del ben pubblico? E' egli possibile di fare un ammasso di grani; senzachè tutto il paese non lo sappia? Il popolo non ha egli un interesse di scoprire e denunciare codesti magazzini? Forse che non si può sapere, in ogni circostanza, in quale luogo, e presso chi si possono trovar dei grani? Se la legge non intimorisse il proprietario, ed il commercio de' grani fosse libero e considerato un commercio lecito, qual motivo vi sarebbe di nasconderli?

Ma una prova che vi sono pochi prevaricatori di questo genere; vale a dire, che non vi sono mercadanti, ossia ammassatori di grani, e che il mo nopolio è un terror panico, si è che la *Mare* (6), questo esatto scrittore di Polizia, questo rigido osservatore dei regolamenti, e che non cessa di scagliarsi contro gli usurai e di commendare la severità delle ordinanze, non riferisce però se non se pochissime condanne di contravventori nelle carestie degli anni 1662, 1693, 1699 e 1709,

quantunque non abbia ommesso di parlare diffusamente di tutte le perquisizioni di grano fatte nel corso de' succitati anni (*a*).

Nel 1699 e 1709 fu incaricato egli stesso di visitare i distretti che potessero vettovagliare la capitale; ed a norma de' processi verbali che esibisce, non trovò che tre pretesi usurai. E non ostante il suo zelo e la sua precisione, non gli riuscì di far sequestrare 25 moggia di grano. Dicasi ora se poteva bastare questa quantità a produrre o carezza, o carestia?

Espone pure tutte le cautele ch' egli prese onde far arrivare a Parigi frumento di Sciampagna, di Lorena e di Alsazia; e scorgesi che le misure da esso lui combinate coi trafficanti furono più salutari ed efficaci del rigor degli editti. La loro reciproca emulazione fece entrare in Parigi i grani necessarj; e quando i mercanti furono sicuri dei pagamenti, vi condussero anche quelli che la diffidenza aveva occultati. La legge è dunque viziosa o inutile, se tutte le cautele

---

(*a*) Tom. 2. della Polizia, dalla pag. 239 alla 421, e dal supplimento alla fine dello stesso volume.

che si adottano per farla eseguire, non procurano i soccorsi che se ne attendono, o se la malizia degli uomini trova i modi di eluderla. Si giunse anche a dire, e con fondamento, ch'essa è perniciosa e contraria all'abbondanza delle derrate, alla quale null'altro meglio provvede che la libertà del commercio. Tante cose non procedono bene, se non perchè sfuggono alla vigilanza delle leggi. Quelle che concernono i bisogni pubblici, debbono essere semplicissime. Esse dovrebbero unicamente mirare a rimovere gli ostacoli ed a ravvivare la concorrenza. Sì, è dessa che mantiene l'abbondanza, e che previene le più funeste carestie; dessa infine è il mezzo più sicuro di stabilire una maggior uguaglianza nella sorte delle diverse province, e degli amministrati medesimi. Conseguentemente la concorrenza di più trafficanti, la libertà e la garanzia del commercio sono, dopo l'agricoltura, il più opportuno rimedio contro le carestie.

LICENZE.

Il maggior ostacolo che incontra questa libertà sì necessaria e sì provida, si è l'uso, introdottosi dal principio di questo secolo, delle concessioni generali o parziali, accordate o ricusate pel trasporto di grani (a). I magistrati avevano sentito che, in occasione delle carestie precedenti, le più rigorose cautele non avevano ottenuto il buon esito, ond'eransi lusingati. Si credette di prevenire il male risalendo alla sua origine, e si credette che si conserverebbe il grano nelle province abbondanti, non lasciandolo uscire, che con licenza.

Questo fu indubitatamente il motivo dell'articolo 7.° della dichiarazione del 31 agosto 1699, la quale si esprime come segue: « Non intendiamo ciò nullameno di sottoporre alle licenze ed » insinuazioni prescritte dalle presenti » i negozianti del nostro regno ed al-

(a) Dopo il decreto de' 17 settembre 1754, che permette il commercio interno de' grani, si avrebbe potuto sopprimere una parte del presente §, ma importa di non perdere di vista i motivi dell'editto medesimo.

» tri, che volessero farvi entrare grani
» esteri, nè coloro che in tempi di ab-
» bondanza volessero farne uscire *in vir-*
» *tù di permessi generali* e *particolari,*
» *che avremo a questo fine conceduti.* »

Più si leggerà codesto articolo, e vieppiù si sentirà ch' esso involge contraddizione. Perciocchè colla prima parte, i commercianti ed altri non sono soggetti a veruna licenza per importare grani esteri, nè coloro che volessero esportarne in tempi di abbondanza. Sulle prime sembra che vi sia libertà assoluta per l'importazione (verisimilmente quando avvi penuria), e per la esportazione quando avvi abbondanza; tuttavia la finale di questo medesimo articolo sparge su tutto il rimanente una impenetrabile oscurità, aggiungendo *in virtù delle licenze generali e particolari, che a quest' effetto avremo concedute.* Devesi ubbidire al principio, od alla fine dell' articolo? Spetta al Consiglio, ovvero ai Commissarj del re nelle province a concedere le accennate licenze? Saranno esse accordate, o negate per l' interno ne' tempi di penuria, o di abbondanza? Quest' è ciò che la legge non dichiara. Essa parla di permessi generali o speciali, e lascia in una indecisione, suscet-

tibile di mille difficoltà, in ogni epoca ed in ogni incontro; e le varie interpretazioni a cui può essa dar luogo, esporranno sempre ad inconvenienti tali, che non permetteranno mai di approfittare delle favorevoli circostanze, e di sussidiare a tempo le province che saranno nelle angustie. Ogni legge che non è precisa, è una falsa luce, la quale non fa che abbagliare. Le nostre antiche ordinanze non erano sì ambigue.

I balj e siniscalchi si avevano anticamente arrogato il diritto (a) di vietare o di permettere l'uscita de' grani e altre derrate fuori della loro giurisdizione, e di non concederne la *tratta* se

(a) E' fatta menzione delle tratte di grani nelle capitolari di Carlo Magno; Tom. I, col. 424; edizione di Balusio; e sotto Luigi il Buono, anno 819. Ibid. col. 617, e 788. Posteriormente non se ne rinviene più vestigio alcuno sino a Carlo IV. Inoltre l'ordinanza di s. Luigi lascia credere che verso la fine della seconda stirpe essendosi introdotto un nuovo genere di possedere sotto il titolo di feudo, i signori divenuti proprietarj de' luoghi, di cui in origine erano i magistrati o civili o militari, si credettero in diritto di disporre de' grani. Finalmente l'autorità regia, consolidata nella terza stirpe, rivendicò la pienezza de' suoi attributi.

non se a certi particolari, a condizioni quanto vantaggiose per essi, altrettanto pregiudicievoli pel pubblico. S. Luigi, reduce dalle crociate, volendo rimediare ai mali prodotti da un'assenza di sei anni dal suo regno, pubblicò, nel mese di dicembre 1254, un' ordinanza sulla riforma de' costumi, colla quale fra le altre cose ingiungeva di non proibire fuori da qualunque siasi luogo la circolazione del frumento, del vino, e delle altre merci, senza un savio ed imparziale consiglio. E non vietava egli nemmeno di recar viveri ed altri articoli ai Mori senza permesso, eccetto in tempo di guerra con loro, e permetteva questo trasporto in tempo di tregua (*a*).

(*a*) Defensum etiam bladilis vini, vel mercium aliarum non extraendarum de terra, sine causa urgente, non faciant; et tunc cum bono et maturo Consilio, nec suspecto . . . . Arma tamen deferri Sarracenis prohibemus, et tam victualia, quam res alias, omni tempore, quo Christianis guerram habebunt. Inimicis etiam nostris nihil sine licentia nostra deferri voluimus, nisi tempore quo treguam habebimus cum eisdem. *Raccolta delle ordinanze Imp. e Reali, Tom.* 1. *pag.* 74.

Questo pio re, nella sua ordinanza emanata nel 1256 pel bene del regno, rinnovò questa medesima disposizione (*a*): tanto era egli penetrato della necessità ed utilità del libero commercio de' grani e delle derrate.

Carlo IV, di soprannome il *Bello*, era sì persuaso di siffatta verità, che il suo editto del 13 dicembre 1324 dice espressamente, « che chiunque vorrà, potrà » estrarre, sì per terra che per acqua, » e quante volte ed in quante occasioni » gli piacerà, fuori dal regno, viveri e » mercanzie; e ciò avuto riguardo ai » molti e gravi inconvenienti ch' erano » derivati dalle precedenti inibizioni di » questa estrazione e circolazione (*b*). »

Nel 1350, il re Giovanni accordò la libertà a tutti gli abitanti del regno di portar grani per terra e per acqua in qualunque siasi luogo ed epoca, ch'essi giudicassero conveniente (*c*).

Nel 1398, il raccolto fu cattivo, e Carlo VI coll' editto del 14 agosto dello

(*a*) V. la suddetta raccolta delle ordinanze Reali ed Imp. vol. I. pag. 81. art. 24.

(*b*) V. le suddette ordinanze tom. 2. p. 148.

(*c*) V. il vol. 4. delle ordinanze Reali, ec.

stesso anno (*a*) proibì l'uscita de' grani dallo Stato. Ma essendo stato informato che la messe era stata copiosa in Linguadocca, non indugiò a dichiarare colle sue lettere patenti del 27 settembre 1398 (*b*), che il divieto non avrebbe vigore in detta provincia, e temendo che i grani non vi deperissero, che i coltivatori non avessero mezzi con che sostenere le spese della coltura, e che gli abitanti non soffrissero qualche danno per effetto dell' impedita vendita dei loro generi, immediatamente li reintegrò nella facoltà di trasportare i loro grani, come in passato, in ogni luogo ov' essi giudicassero conveniente.

Francesco I, avendo imposto con un editto dell'8 marzo 1539, un dazio d'uscita sui grani, e sentendo in seguito gl' inconvenienti che ne risulterebbero, in quanto che ciascun magistrato nel suo rispettivo dipartimento voleva immischiarsene, ecco come si enuncia nelle sue lettere del 20 giugno dello stesso anno. « Avendo noi voluto in-

---

(*a*) V. il vol. 8. delle sudd. ordinanze p. 292.
(*b*) V. il vol. 8. delle suddette ordinanze alla pag. 296.

» addietro, ed espressamente dichiara-
» to, che fosse libero a tutti indistin-
» tamente di vendere di paese in paese,
» soggetto alla nostra ubbidienza, di
» comperare, levare, e trasportare i loro
» grani, senzachè fosse a ciò arrecato
» impedimento o molestia alcuna dai
» nostri governatori, luogotenenti, si-
» niscalchi, guardie de' ponti, porti e
» passaggi, nè che dovesse esigersi li-
» cenza alcuna di *tratta*, o salvocon-
» dotto; il che ci costa essere stato mal
» adempito in alcuni luoghi. E siccome
» è nostro fermo volere che una cosa,
» la quale è tanto utile, necessaria ed
» opportuna per tutta l'azienda pubblica
» del nostro regno, sia sanzionata con un
» editto perpetuo ed irrevocabile, pro-
» ponendoci altresì di far servire il tra-
» sporto e traffico delle derrate al sus-
» sidio reciproco delle province nelle
» loro rispettive urgenze, avuto con ciò
» riguardo agli uffici di vicendevole co-
» municazione ed amicizia che debbono
» legare i nostri sudditi, tolta di mezzo
» ogni causa di avversione od opposizione
» in un medesimo corpo politico, le pro-
» vince del quale, a guisa di altrettante
» parti attive e rette da un identico capo,
» debbono scambievolmente assistersi:

» facciamo sapere che, premendoci di
» provvedere a tutto ciò in un modo
» che non si possa revocare in dubbio,
» nè che possa dar luogo ad infrazioni
» qui appresso abbiamo dichiarato....
» che è, e sarà libero e permesso a
» tutti i nostri sudditi, di *qualunque con-*
» *dizione eglino si sieno*, di estrarre,
» levare, condurre, e ricondurre nel-
» l'interno del nostro regno i loro grani,
» frumenti, le loro segali e simili a loro
» spettanti, per ragione de' loro poderi,
» beneficj, delle loro signorie, o *per*
» *ragione di compera* ed *anco altri-*
» *menti* . . . . di vendere e rivendere
» le accennate derrate, o disporre di-
» versamente: il tutto come meglio loro
» sembrerà e piacerà, pagando i soliti
» dazj; senzachè possano esserne impe-
» diti, nè che debbano aver bisogno di
» munirsi di lettere di *tratta*, *conces-*
» *sione*, *nè di licenza*. E se per violen-
» za, abuso di autorità o diversamente,
» affine di redimersi da minacce e ves-
» sazioni i suddetti nostri sudditi s' in-
» ducessero a prendere le sovr' annun-
» ciate lettere di *tratta*, *concessione*,
» *licenza*, o *salvocondotto*, vogliamo
» che di questa mancanza sieno multati
» e puniti con ammende arbitrarie, e

» per rispetto a quelli che gli avranno
» a ciò forzati, dopo aver presa cogni-
» zione del fatto, ci riserviamo a pro-
» cedere nel modo che stimeremo con-
» veniente. »

Questo editto meritava d'essere trascritto: ogni commento è superfluo. Vi si scorgono all'evidenza i motivi che stabiliscono solidamente la necessità del commercio de' grani, e si vedono con piacere i principj dell'umanità associati con quelli della politica per cospirare al bene dello Stato.

Il regolamento generale, fatto da Carlo IX, il 4 febbrajo 1567, per la polizia dei grani, e del quale abbiamo già fatto menzione, lungi dal vincolare la circolazione interna, prescrive all'opposto « che
» il commercio de' grani ed il trasporto
» loro da una provincia all'altra del
» regno saranno liberi a *chicchessia*,
» senza che vi si possa arrecare ostacolo
» alcuno, e senza che occorrano lettere
» di permissione degli ufficiali pubblici,
» governatori o capitani de' luoghi, i
» quali dal canto loro non potranno im-
» pedire la suddetta libertà in qualun-
» que modo o per qualunque siasi pre-
» testo. »

Il medesimo Carlo IX, con editto del mese di giugno 1571, fissando delle regole per la tratta de' grani fuori del regno, dichiara formalmente all' art. 4.° « che non intende però d' inceppare la » circolazione de' grani che si fa nel» l' interno del regno da provincia a pro» vincia. »

Arrigo III, il 21 novembre 1577, fece un regolamento generale poco diverso da quello del suo antecessore Carlo IX, ed ebbe specialmente cura di ripetervi i medesimi termini, da noi poc' anzi riferiti, in ordine all' interno commercio de' grani.

Leggesi nelle memorie di Sully, che il giudice di Saumur, avendo voluto impedire un trasporto di grani, fu acremente ammonito da questo illuminato ministro.

Le lettere—patenti del 30 settembre 1631, che sotto Luigi XIII vietarono l' esportazione de' grani fuori dal regno, « *ne concessero però pel bene de' sud-* » *diti la circolazione da una provincia* » *all' altra, affinchè potessero essi soc-* » *corrersi scambievolmente.* »

Esamininsi tutte le ordinanze de' nostri re, e si scorgerà ch' esse proibiscono l' uscita de' grani fuori del regno sol-

tanto ne' tempi di carestia: nemmeno una se ne troverà, che lungi dall'impedire la interna circolazione, non tenda espressamente ad agevolarla, ed a torre di mezzo gli ostacoli che talvolta insorgevano nelle province. Solamente sotto Luigi XIV, nel 1699, si serbò una specie di reticenza sul punto della circolazione interna, e si cominciò a credere che nelle province fossero necessarie le licenze particolari. Le espressioni della dichiarazione del 1699 sono proprie a favorire tale opinione.

Ogni ambigua legge è un labirinto, nel quale facilmente il timore, l' interesse, il pregiudizio ci fanno smarrire. Chiunque non baderà se non se al bene privato; chiunque non saprà concepire che il basso prezzo de' grani produce l'ozio, e l'abbondanza mal regolata la carestia, crederà sempre che sia un gran vantaggio l'avere il pane a vilissimo prezzo. Siffatta idea è comunemente figlia di una cieca ignoranza e bonarietà. Questo è il grido ordinario del popolo (*a*). Egli non penetra l'av-

(*a*) *Pavor pauperum egestas eorum.* Prov. Salom. lib. 10. v. 15.

venire; il presente soltanto lo interessa, e sente di rado qualche cosa per la sorte degli altri. Benda funesta dell' egoismo, che non lascia vedere che intorno a se!

Ma si dovettero aprir gli occhi nel 1709, epoca di una terribile calamità; ed il re con due decreti successivi del 25 agosto e 21 settembre dello stesso sgraziato anno ordinò, « che fosse a tutti » libero e permesso il commercio ed il » trasporto de' grani, non escluse le fa» rine ed i legumi, tanto da città a » città, da mercato a mercato, quanto » da una provincia all'altra, in tutta la » estensione del regno, *senza che oc-* » *corresse darne avviso, nè che vi fos-* » *se bisogno di osservare taluna delle* » *formalità ordinariamente prescritte.* »

Queste espressioni sono degne di attenzione, e non possono non fare impressione. Chiaro apparisce che in quell' occasione l'interesse generale fece tacere tutti i riguardi particolari. Si sentì vivamente la necessità imperiosa delle comunicazioni. La nazione era oppressa dal doppio flagello di una guerra disastrosa e della fame, e parve che il più sicuro e più efficace rimedio a questi mali dovesse essere la libertà alla massa de' cittadini di dividere le loro derrate,

e di prestarsi que' mutui soccorsi onde avevano bisogno. Infatti potrebbesi mai avere una diversa opinione, e perdere di vista motivi di tanto momento? Come sentirli questi motivi, e non rimanerne affetti! Tuttavia ponendo in non cale tali utili esempi, avviene spesso che appunto nelle epoche più critiche si raddoppia la vigilanza per impedire o sospendere l'esportazione interna. In alcune province non la si permette, se non se allorquando avvi certezza di una superflua abbondanza: essa è vietata, appena si presenti un dubbio di scarsezza. Da questo sistema di riguardi e di oscillazione nasce l'avvilimento pernicioso dei generi in un dipartimento, e la non meno perniciosa carezza in un altro.

Il regno è composto di diverse province, le quali non sono tutte ugualmente feconde. Non passa anno, in cui esse non abbiano d'uopo del ricambio reciproco delle loro rispettive produzioni. Quello del frumento è sempre il più necessario, e debb'essere anco il più pronto: eppure per una pratica fatale, questa è la comunicazione che si fa con maggiori difficoltà, con maggiore lentezza, e con maggiori cautele. Se

qualche particolare sciagura affligge una provincia, non se ne può sentire immediatamente il peso. Essa soffre per qualche tempo; i suoi vicini non possono farle parte del loro superfluo, senza un ordine espresso. Si delibera nella più prossima provincia; si esamina se avvi dell' eccedente. Finalmente dopo molte istanze, spese ed angustie, si permette l'uscita de' grani. Il male ha già fatto progressi nel dipartimento che è tormentato da queste dilazioni. Fa d'uopo sovvenirlo a qualunquesiasi costo. Il trasporto ha luogo in un modo precipitoso e sempre più dispendioso che non sarebbe in tempi ordinarj, talchè, pel complesso di tutte queste straordinarie spese, la carezza aumentasi necessariamente di più in questa infelice provincia, che non sarebbe seguito se i grani avessero potuto arrivare liberamente, senza indugi e senza formalità.

Ecco il tristo risultato delle licenze particolari, alle quali ha dato motivo l' ambiguità de' termini della dichiarazione. Ma le leggi generali emanando, come da sorgente, dal solo bene generale, lo interpretarle in un senso opposto equivale al voler resistere allo spirito del legislatore: l'arrestarsi ai voca-

boli è lo stesso che non comprenderli (*a*). La dichiarazione del 1699 non ebbe altro senso, se non se quello di giovare a tutte le classi della popolazione: il non farne che qualche applicazione parziale è un opporvisi manifestamente. I decreti del 1709, più sopra citati, avrebbero dovuto disingannarci ed insegnarci che, se in un'occasione di carestia fu resa libera ogni comunicazione fra provincia e provincia, essa è del pari utile in ogni altra circostanza. Questo è il solo mezzo di prevenire la eccessiva carezza nel dipartimento sterile, e l'avvilimento del prezzo che rovina il coltivatore, nel dipartimento ricco.

L'attività di un commercio autorizzato e riconosciuto recherà i grani nei luoghi che ne scarseggeranno di più,

---

(*a*) Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Et si maxime verba legis hunc habeant intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult. *Cod. lib. tit.* 14, *et* 17. *de legibus*, *et de veteri jure enucleando.*

Omnis juris quæstio, aut verborum proprietate, aut æqui disputatione, aut voluntatis conjectura continetur. *Quint. lib.* 12. *cap.* 2. *pag.* 1061. *Edit.* 1724.

nella guisa medesima che il commercio vi porta le altre derrate. Le interessate speculazioni dei negozianti preverranno sempre i bisogni e vi rimedieranno opportunamente, quando potranno farle con sicurezza e senza ostacoli.

I grani sono la base d'ogni commercio; sono la sola merce di cui tutti hanno bisogno; e se la Francia ne produce sufficientemente per la propria sussistenza, non temiamo che se ne manchi in qualche distretto. Più venditori ci saranno, e più l'attività e l'emulazione del commerciante li faranno giungere ove farà mestieri, quando si cesserà di risguardarli come merce proibita, e si potranno far circolare senza licenze. Allorquando una pusillanimità ed una circospezione malintesa non impediranno più a questi beni preziosi di diffondersi ugualmente su tutti i sudditi, essi rifluiranno di vicino in vicino, senza avvedersene, senza doglianza, senza inquietudini, senza disordine. Non aspettiamo più un momento di crisi, come avvenne nel 1709, per aprire gli occhi sull'interesse generale del regno. Le singole province non formano uno Stato separato; sono esse tutte membri del medesimo corpo e di una medesima

famiglia. Esse non possono sussistere, senza porgersi quotidianamente un vicendevole soccorso, reso indispensabile dalla varietà de' loro prodotti respettivi, non che dalla diversità di quantità di questi medesimi prodotti. Il bisogno ha creato le società civili; e se quello degli alimenti è il più forte, il più urgente; collo impedire che la derrata più necessaria alla vita giri liberissimamente, si tenta di eccitar discordie e di rompere i legami della società stessa.

Le licenze accordate a taluni, sono divieti per altri: ben di rado esse ridondano in vantaggio dell' agricoltura; sono la preda del più destro: sono in fine tanti argini, i quali si oppongono a quel giusto livello che si stabilirebbe spontaneamente fra le diverse province. Sembra che la Francia relativamente ai grani sia sempre in guerra con se stessa. Cessi una volta siffatto conflitto, e cessi mercè la libera circolazione che il ben pubblico consiglia; e tale circolazione non sia mai interrotta sotto qualsiasi pretesto!

ESTRAZIONI.

Ogni nazione ha le sue particolari opinioni; e se i pregiudizj più contrarj all' umanità hanno spesso governato popoli interi, debb'egli farci sorpresa l'osservare che quei pregiudizj, i quali hanno rapporto alla loro conservazione, siano così difficili da sradicare? A prima vista sembrerebbe ovvio di credere che più grano si conserva in un paese, se ne deve altresì mancar meno. Ammessa questa idea come principio inconcusso, essa ne accieca sulle conseguenze e sugli effetti.

Non è già il custodire ostinatamente i nostri grani, che ci alimenti; ma sibbene la loro annua e successiva riproduzione. La loro conservazione è un vantaggio reale, ma transitorio: soltanto la loro coltura è il fondo perenne delle nostre provviste. Affine di non errare, giova partire da questo principio. Mai una rigorosa polizia sui grani fece crescere una sola spica. Non prendasi dunque più l'apparenza per la sostanza. I soli mezzi di non mancar mai di grano consistono nell' animare il coltivatore con un giusto riparto de' suoi lavori, nel non intimorire il depositario de' grani,

anzi nello allettare quest' ultimo colle speranze del guadagno.

Le antiche ordinanze ci offrono di quando in quando alcune scintille di luce, le quali avrebbero dovuto guidarci ad una benintesa amministrazione dei grani. Ma questi raggi si sono spenti, e non sono penetrati sino a noi. Si direbbe all' opposto che, più ci siamo sforzati di perfezionare codesto ramo di polizia, più ci siamo scostati dalla buona strada. Indarno Luigi IX, Carlo IV, Giovanni I, Carlo VI, e Francesco I, di cui abbiamo più sopra accennato i regolamenti, avevano proclamato una piena libertà per l' interno e per l' estero. La Polizia più timida e più circospetta, sotto Carlo IX, e sotto Arrigo III, cominciò a mettere in apprensione il pubblico, volendo introdurre maggiore regolarità ed un maggior apparato di forme. Vero è che i suddetti monarchi avevano sentito che la vendita esteriore de' grani *è uno de' mezzi principali per far entrare danaro estero nella borsa de' nazionali* (a); però la dichiarazione

(a) Termini precisi dell' editto 27 novembre 1577, di Enrico III.

del 1699, che sembra abbia affettato di non parlare dell' esportazione, la quale non era stata ancora scordata in nessuna precedente ordinanza, ha terminato di soffocare alcuni germi felici, che non sarebbero rimasti infruttuosi sotto un regno cotanto illuminato. Se codesta dichiarazione ci ha tanto allarmati rispetto al traffico de' grani, procuriamo di rinfrancarci coll' esempio e coll' esperienza delle altre nazioni.

In nessuno stato d'Europa è proibita l'estrazione de' grani, eccettuati i casi straordinarj; all'opposto essa è agevolata presso tutti i popoli più solleciti de' loro interessi. Non avvi che la Francia, ove per un eccesso di circospezione essa è sempre sospesa, e dove i grani non possono avere un libero corso senza licenza. Il timor della penuria, il desiderio dell'abbondanza, li tengono in una inutile e spesso nociva inazione. Noi poniamo limiti ai beneficj della Providenza; frattanto i nostri grani si ammassano, deperiscono, e ci divengono onerosi. Allora il prezzo vile de' grani, la difficoltà delle esazioni delle pubbliche gravezze, il vuoto nelle rendite pubbliche e private, ci avvertono che abbiamo conservato per un troppo lungo

spazio di tempo dei beni, de' quali non abbiamo saputo far uso. Per determinarci a permettere l'uscita de' grani vi vogliono indizj così marcati, e sì lentamente aspettati. Ognuno al momento si felicita, come un prigioniero sciolto da' suoi ferri. Ognuno s'affretta di vendere, non si crede di potersi sbarazzare troppo presto de' proprj grani, e si vendono a buonissimo mercato. La licenza è il termometro dell'abbondanza e del modico prezzo. Lo straniero ne approfitta per offerir meno del giusto valore; ed il proprietario si crede troppo fortunato di liberarsi di una merce avvilita. Intanto il coltivatore scoraggiato ha interrotto i suoi lavori, o abbandonato le sue terre. Egli non ha avuto i modi di sostenere tutte le operazioni necessarie ad una buona coltivazione; anzi ha abbandonato quest'ultima per acquistar derrate, il commercio delle quali è libero e più proficuo. Quindi è che senza nessun accidente fisico bisogna aspettarsi almeno una specie di scarsezza dopo qualche copioso raccolto, e in ciò l'esperienza combinasi col raziocinio. Le annate di penuria sono sempre precedute da alcune annate abbondanti, e le licenze generali hanno sempre avuto

un cattivo esito. La ragione ne è manifesta. Si è il prezzo de' grani che eccita o deprime il coltivatore. Se decadono essi, egli ha un fondato motivo di non più augurarsi una ricca messe; e s' egli non vende bene, non può far le spese anticipate di una nuova coltura. I suoi lavori aumentansi o scemano in ragione delle speranze dei vantaggi presenti. Se si è troppo differito a concedergli la licenza, egli ha perduto le sue forze e le sue risorse. Il male ha fatto progressi, ed il permesso si risolve in un rimedio azzardato, che può palliare la malattia, ma non guarirla (*a*).

Infatti ella è cosa malagevole, che attenendoci alla nostra ordinanza si possa applicare il rimedio opportunamente. Abitualmente intimoriti da una pratica forzata e dalla dichiarazione del 1699, parto della pusillanimità e della penuria, noi ne serbiamo tutte le impressioni.

Se si potesse conoscere esattamente il prodotto di ciascuna raccolta, e ciò che rimane delle precedenti, non sa-

(*a*) Invitus ea, tamquam vulnera attingo, quæ nisi tacta, tractataque, sanari non possunt. *Tit. Liv. l.* 28, *cap.* 27.

rebbe difficile di prescrivere con precisione il tempo e la quantità delle esportazioni; ma a questo riguardo si sono fatti calcoli troppo incerti, ed il timore di mancar di grani non permette di determinarci per licenze generali, se non se dopo esserci assicurati coi rapporti delle province, che avvi un' abbondanza superflua: anzi questa non è ben dimostrata, se non allorquando il prezzo vile de' grani non lascia più luogo di dubitarne, e la voce pubblica ne annunzia la necessità più presto dell'editto del governo, che attendevasi con impazienza. Ma troppo tardi si è ricorso al rimedio: la ferita è allora quasi insanabile. Una porzione degli agricoltori ha negletto i suoi lavori. Il prezzo, e non la qualità de' grani, dirige le loro fatiche, e li determina a solcare un maggiore o minore spazio di terreno. Si è la speranza del guadagno, che fa piantar viti, o che crea campi. Non è ella cosa naturale, che il proprietario rivolga le sue viste a quella derrata, lo spaccio della quale è il più certo, il più libero ed il più utile? La vendita de' grani è sempre la più imbarazzata; e quindi la loro coltura deve insensibilmente deteriorare, ed esporci a mille

pericoli, prima che essa possa riordinarsi.

Nè sperar si deggiono migliori risultati dalle licenze particolari accordate ad alcuni dipartimenti. Se la quantità non è limitata, esse possono depauperare la provincia prima di avvedersene. Uno sciame di compratori può diffondersi sull'istante, incaparrare e trasportar via tutti i grani, e così far nascere la penuria nel seno medesimo dell'abbondanza, perciocchè i mercadanti non possono gettarsi, fuorchè in quel solo punto del regno, ove è loro concesso di far compere, e si affrettano di approfittare di una licenza momentanea.

Se la quantità è fissata, ogni venditore sarà impaziente di ottenere la preferenza nello spaccio. In questo modo il basso prezzo spoglierà necessariamente il coltivatore del frutto delle sue fatiche, frutto che avrebbe potuto raccogliere, se avesse potuto disfarsi a tempo del suo superfluo.

Le tratte concesse ad alcuni particolari offrono il medesimo inconveniente; anzi divengono un elemento di monopolio. Non vedendo il venditore se non se una sola via di spaccio, il compratore diventa arbitro del prezzo, e tutto

il vantaggio, per mancanza di concorrenti, diventa tutto suo. Non rechi perciò sorpresa se tali tratte risvegliano, e sì sovente, delle lagnanze. Non possiamo vedere con indifferenza un essere privilegiato arricchirsi colle nostre spoglie. Per conseguenza tutti i nostri provvedimenti, sotto qualunque aspetto vogliansi essi considerare, tendono soltanto a rallentare la coltivazione de' grani, ed a scemare i beneficj che ne procaccia la fertilità del nostro suolo.

Quantunque sia generale la persuasione che le nostre terre sono feconde, e che avvi un vantaggio certo nel vender grani all' estero, tuttavia si ha difficoltà di adottare la libertà di questo commercio. Si titub ne' tempi più favorevoli, ed appena occorra di agitar la quistione de' grani, ognuno si sbigottisce e cessa di ragionare. All' oggetto di calmare, se è possibile, i nostri timori, studiamoci di dare un' idea delle nostre terre capaci di coltura.

CALCOLI.

Il sig. di *Vauban* (7), i calcoli (*a*) del quale non possono mover dubbio alcuno d'inesattezza, ha computato, seguendo i migliori geografi, che la Francia abbraccia 30m. leghe quadrate; ogni lega 4688 jugeri, 82 pertiche e mezzo; ogni jugero 100 pertiche quadrate; e la pertica 20 piedi di lunghezza, equivalenti a 400 piedi quadrati. Questa è la misura più comune per le terre coltivabili, i prati e le vigne. Io mi servirò delle sue stime; non sapendo che altri ne abbia fatte di più esatte; e non vi aggiugnerò la Lorena (*b*), la quale darebbe un aumento di popolazione e di prodotti, e ciò affine di supplire alle lacune, che per avventura potessero esservi.

Nel § 3.° del citato capitolo 7.° l'autore divide nel modo seguente li 4688 jugeri di ciascuna lega:

(*a*) Veggasi il progetto di decima regia, capit. 7.°, ove trovasi una carta detagliata delle diverse misure e della estensione di ciascuna provincia.

(*b*) La Lorena produce assai più biade, di quello che ne consuma.

Per le strade, acque, paludi, siepi, piazze ed edificj,	jug.	345
Per le terre infruttifere ed abbandonate	»	236
Pei boschi	»	600
Per le vigne	»	300
Pei prati	»	500
E per le terre coltivabili	»	2707
Totale	jug.	4688

Dei 2707 jugeri di terra coltivabili, due terzi sono ogni anno seminati; l'altro terzo rimane in riposo. Nelle due parti *produttive* si ottiene una metà di grani buoni, ed una metà di grani minuti; per conseguenza non vi sono annualmente che 900 jugeri impiegati a frumento.

Per la seminagione di questi 900 jugeri (*arpens*) vi vogliono 600 staja, in ragione di due terzi di stajo, ossia di 8 *boisseaux* per jugero. Ogni specie di terra, una per l'altra, è valutata produrre un terzo e mezzo, diffalcate o sostituite le sementi. Perciò ogni lega renderà almeno 2100 staja di grano all'anno (*a*). Al che aggiungasi un quarto

(*a*) Questa valutazione è tenuissima, poichè

almeno per gli orzi e per le segali provenienti da 900 altri jugeri seminati a grani minuti. E quindi si potrà calcolare, che ogni lega produce 2625 staja di grani proprj ad alimentare la popolazione.

Ogni individuo dei due sessi, fanciullo o adulto, consuma tre staja di grano annualmente; e per conseguenza ogni lega potrà mantenere 875 persone. Siccome poi per gl' insetti ed animali si perde una certa quantità di grano, riduciamo questo numero ad 850. Ne risulterà che la Francia, la quale ha un' estensione di 30m. leghe quadrate (9), può mantenere venticinque milioni e cinquecento mila abitanti, numero certamente molto superiore a quello che forma la sua attuale popolazione.

Il sig. di *Vauban* ha calcolato pure, attenendosi alle memorie presentate dagli Intendenti al principio del 1700, che il regno conta 19,094,146 individui. Egli dubita di qualche errore trascorso nella suddetta anagrafi, e generalmente si cre-

---

i terreni meno ubertosi producono 4 per 1, ed in diverse province francesi la semente dà 10, 12, e fino 15.

de troppo forte l'accennata valutazione (10). Risulta però sempre da siffatto calcolo, il quale non è esagerato, che la Francia produce una quantità di grani superiore ai bisogni della sua propria consumazione.

Se volessimo abbandonarci ai calcoli di *possibilità*, ci sarebbe facile di dimostrare che il nostro terreno ben coltivato può alimentare una popolazione infinitamente maggiore. E siffatto conto non sarà inutile, perciocchè servirà a provare che la Francia è suscettibile di un maggior numero di produzioni per la sussistenza di una popolazione numerosissima; e cesserà allora ogni motivo di meraviglia, quando troviamo nella storia, che alcune regioni del globo in epoche remotissime abbiano potuto nodrire un numero immenso d' abitanti.

La Francia, siccome abbiamo già avvertito, contiene 30,000 leghe quadrate. Lasciamone la metà per le strade, le acque, pei fabbricati, pe' boschi, prati, per le vigne ec., e supponiamo, cosa possibilissima, che l' altra metà sia occupata dalla coltura de' grani d' ogni specie: avremo 15,000 leghe che produrranno gli alimenti dell' uomo e degli animali. Da queste 15,000 leghe dedu-

cete un terzo pel *riposo* delle terre; ve ne restano 10,000 all' anno in cavata. Di queste 10,000 se ne sottragga il quarto per l' avena e per le altre biade che consumano gli animali; ci resteranno sole 7500 leghe, le quali somministreranno grano per far pane. Non mi fo carico delle carni e degli altri alimenti proprj dell' uomo, che scemano notabilmente la consumazione del pane, in una certa classe della popolazione; e regolerò il mio conto, come se tutti gli abitanti vivessero di solo pane. Questo computo conviene in Francia, ove il pane è l' alimento più comune.

Ogni lega quadrata è composta di 4688 jugeri. Sono necessarj due terzi di stajo per seminare un jugero; il che dà 3125 staja per lega. Queste 3125 staja, in ragione di 5 per 1, daranno 15,625; deducendo dai quali 3125 per la prossima seminagione, si avranno 12,500 staja per la sussistenza. Divisa ogni lega a 3 staja per testa, darà pane a 4166 individui; e quindi 7500 leghe, le quali formano la sola quarta parte del territorio francese, messe a prodotto e coltivate co' metodi ordinarj, potranno alimentare facilmente trent'un milioni dugento quarantacinque mila abitanti.

Si considerì semplicemente questo prospetto come un abbozzo incompleto. L'idea però non ne è nè capricciosa, nè esagerata, ed è propria a farci sentire a qual punto il nostro regno potrebbe aumentare i suoi prodotti e la sua popolazione; a qual punto potrebb' essere migliorata l' agricoltura; a farci sentire infine gli obblighi che abbiamo verso il celebre Accademico che si occupa del suo perfezionamento (11).

Non avendo noi quadri esatti di popolazione, ignoriamo il numero de' nostri abitanti, e la quantità delle terre impiegate ne' diversi usi economici; e camminiamo sempre tentone, avendo la sola guida delle misure geografiche. In attenzione di essere rischiarati da altre faci, cerchiamo di spargere qualche debole luce sulle *possibilità* attuali; e lungi dal dare ai nostri prodotti tutta quella estensione onde sono suscettibili, avventuriamo un calcolo sul prodotto ordinario di un decennio. E' facile l' ingannarsi; ma non esitiamo di battere questi oscuri sentieri, se possiamo aprir la via a più esperti calcolatori. Un abbaglio riconosciuto può servire a far brillare la verità.

Si crede comunemente di avere nel giro di dieci anni un raccolto pessimo, due mediocri, cinque ordinarj, e due copiosi. Questa combinazione si approssima molto alla realtà. Risulterà, che, calcolando giusta la ipotesi del sig. di *Vauban* che è la più probabile, ogni lega quadrata produce annualmente, dedotte le sementi, 2625 staja di grani atti alla panizzazione. Il regno comprende 30m. leghe, le quali daranno 78,750,000 staja, o per dirlo più brevemente, sei milioni cinquecento sessanta due mila e cinquecento moggia (12), deduzion fatta delle sementi. In questo dato una cattivissima annata non produrrà che per le Sementi . . . . moggia 0,000,000

Un' annata cattiva, valutata ad un $\frac{1}{3}$ solamente	» 2,187,500
Una mediocre, valutata alla metà	» 3,281,250
Una a due terzi	» 4,375,000
Quattro raccolte ordinarie a moggia 6,562,500	» 26,250,000
Due abbondanti con un quarto solamente . . .	» 16,406,250
Totale dei dieci anni,	mogg. 52,500,000

Questa totalità rende, per ogni annata comune delle dieci, 5,250,000 moggia di grano. Tale valutazione è sicuramente debole, essendo essa inferiore all' anno ordinario, che, calcolato al 4 per 1 di prodotto, ascende a 6,562,500 moggia. Per conseguenza non si può obiettare nessun accidente, avendo ammesso quattro raccolte in dieci, una delle quali senza nessun prodotto di sorta alcuna; caso per verità rarissimo. Tuttavia si troverà in questo prodotto di che soddisfare ai nostri bisogni, ed un superfluo ancora da vendersi allo straniero. Eccone la prova.

Pare che la Francia non possa avere più di diciotto milioni d' abitanti; e questo numero è forse troppo forte. Supponete tre staja per capo: il consumo annuo ascenderà a sole staja 54,000,000; equivalenti a quattro milioni cinquecento mila moggia; dunque noi abbiamo, annata ordinaria e fatta astrazione d' ogni accidente, un superfluo di 750,000 moggia.

Sono certo che mi si vorrà obiettare che noi non abbiamo questo superfluo, giacchè di quando in quando andiamo soggetti ad alcune carestie, e che in alcuni anni comperiamo grani esteri.

Si può rispondere, 1.° che questo soprappiù di 750,000 moggia corrisponde al consumo di due mesi pel regno; così è assai probabile che esso esista realmente. Che se poi non esiste sempre, ciò nasce, dacchè il prezzo vile dei grani toglie non di rado i mezzi al coltivatore di fecondare le sue terre a quel segno che sono suscettibili; dacchè egli non tien conto de' suoi grani, quando ne è sopraccaricato; lo che dopo un abbondante raccolto produce un vuoto certo.

2.° Il calo diviene naturalmente più sensibile dopo un protratto ammasso di grani; ed una parte deperisce a motivo degli insetti ed altri animali, allorchè non vendiamo i nostri generi a tempo.

3.° La Francia compera pochi grani esteri; e 30,000 moggia circa, che si fecero entrare nel regno in tempi della maggior penuria, lo preservarono dalla fame. Noi dunque non ne manchiamo, e di ciò non siamo debitori all' austerità de' regolamenti, ma sibbene alla bontà del terreno. E forse non ci troveremmo mai in angustie, se non fossimo spaventati da tante cautele, e che in vece ci addimesticassimo con un commercio libero.

Se ne ha una prova evidente nel calcolo di un' annata *produttiva*, ed in quello del giro del decennio, durante il qual periodo si è supposta un' annata sì sterile da produrre la sola semente; poscia se ne sono supposte tre cattive o mediocri, quattro ordinarie, e due soltanto di un' abbondanza media. Scorgesi dal complesso che tutto il regno nel volgere di detto decennio può essere alimentato, senza aver bisogno di dipendere dall' estero, e che di più avvi ogni anno un superfluo di 750,000 moggia.

È crescerà la persuasione, che noi abbiamo grani a sufficienza, e fors'anco un eccedente, se riflettesi che in epoche calamitose non abbiamo quasi importato grani dall' estero.

Rilevasi dai bilanci d' esportazione del commercio inglese (*a*), che, negli anni 1748-49-e-50, abbiamo di là tratto 42,000 moggia di frumento; il che torna a 14,000 moggia all' anno. Si può asserire che, avuto riguardo alla con-

(*a*) *Osservazioni sui vantaggi rispettivi della Francia e dell' Inghilterra*, pag. 82.

sumazione generale, è questa una quantità minima. Osserverete nell' opera di *La Mare*, che nelle carestie del 1662, 1693 e 1699, non si sono comperate in paese estero se non se 30m., o 40m. moggia all' incirca di grani, una parte dei quali, essendosi trovata inutile, o fu rivenduta a vilissimo prezzo, ovvero si guastò ne' magazzini del *Louvre* o del *Luxembourg*. Leggasi il supplimento che tratta della carestia del 1709, e si vedrà che indipendentemente da ogni sussidio straniero, Parigi fu alimentata co' grani delle province. In detto anno, il più funesto che la Francia abbia contato da lunga mano, non è da presumersi che, essendo essa in guerra coll' Europa intera, abbia potuto essere soccorsa con grani esteri. Non si può dissimulare che il regno non soffrisse molto; pure si sostenne, secondo tutte le apparenze, colle sole sue produzioni. Rammentiamoci di quanto si è detto più sopra, che in que' tempi malaugurati il Re con due decreti consecutivi concesse la libera circolazione de' grani e d' ogni sorta di derrate. Indubitatamente questa libertà fu la salvezza dei popoli, e disotterrò tutto quel grano, che la diffidenza e le precauzioni go-

vernative avevano fatto occultare. Lo stesso *La Mare* osserva che i mercadanti di Sciampagna, Lorena, ed Alsazia somministrarono molto, quando furono eglino certi del pagamento; dal che si può inferire che l' usura è meno da temersi della diffidenza; che la cupidigia sarà meno smodata, allorchè sarà posta in conflitto colla concorrenza; e che una piena libertà di commercio farà sempre circolare in Francia maggiore quantità di grano di qualunque siasi decreto. La legge co' suoi ostacoli impedisce il movimento delle nostre produzioni, e concorre altresì all' alterazione de' contratti e della buona agricoltura.

All' opposto se procureremo di animarla, nessuno potrà dubitare della possibilità di vendere ogni anno allo straniero 750,000 moggia di grano, senza esporci a nessun inconveniente. Riducasi, se piace, questa quantità a sole moggia 300,000; e, calcolatone il prezzo a 120 lire soltanto al moggio, avremo un totale di trentasei milioni di lire (*a*).

(*a*) L' anzidetto prezzo è modicissimo, e serve a convincere vie meglio, che la Francia più facilmente delle altre nazioni può arricchirsi mediante l' uscita de' grani.

Suppongasi che di questa somma non ne tocchino che due terzi al proprietario, rimanendo l'altro terzo al mercante: sono sempre 24 milioni di aumento di capitale, che mettiamo in circolazione nelle nostre campagne. Questo è, se lice così esprimerci, il miglior concime che possiamo spargere sui nostri terreni. Il danaro influisce all'infinito sopra ogni sorta di rendite. E ripetiamolo, l'agricoltura è la base della nostra vera ricchezza; si è dessa che vivifica tutte le parti dello Stato.

ESEMPI.

Sono circa 60 anni, che un autore francese (*a*) ha cercato d'insinuare che più grano si venderebbe all'estero,

---

(*a*) Veggasi la descrizione della Francia stampata a Rouen nel 1695 e 1707, indi a Bruselles nel 1712. Vi si leggono diversi articoli di finanza, ed uno concernente la coltivazione e la polizia de' grani. L'autore è l'avvocato generale Pietro Guillebert. Sarebbe desiderabile che questo libro, il quale altronde ridonda di buoni principj, fosse scritto con maggior ordine, e minore acrimonia.

più sicuri sarebbero i nostri ricolti. Diverse memorie manoscritte e stampate hanno asserito lo stesso; hanno però fatto poca sensazione, ed è sì invalsa l'opinione che quest' assunto è pericoloso, che forse il discorso solo di lasciar uscire grano può urtare ancora molte buone teste. Tant' è vero, che le armi della ragione sono spesso insufficienti contro il pregiudizio. Ma io sono d'avviso che, quando trattasi del ben pubblico, non dobbiamo ristarci dal lottare co' pregiudizj, nè dobbiamo temere di smarrirci, avendo orme luminose ed autorevoli da calcare.

Leggesi in una memoria del 1698 del sig. *Ferrand*, Intendente della Borgogna, « che uno de' maggiori inconvenienti » ai quali i popoli della provincia sono » soggetti, è il nessun valore delle » derrate; il che deriva da mancanza » di spaccio e di consumo. Gli Svizzeri » ed i Ginevrini sono i soli che possano » fare questo commercio, ma non » possono farlo che muniti di una licenza » del Governo; circostanza che » mette tanto il venditore, quanto il » compratore in un imbarazzo tanto più » pernicioso, in quanto che non è nem-

» meno appoggiato a nessun plausibi-
» le motivo (*a*). (13) »

Il sig. *della Houssaye*, Intendente dell' Alsazia, nello stesso anno 1698 scriveva « che il commercio dei grani,
» per lo passato vivissimo coll' Elvezia,
» era ridotto ad una piccola quantità.
» Se la pace ci ridona l' antica libertà
» di commercio, essa sarà di un van-
» taggio sommo pel paese, perciocchè
» essendovi difetto di spaccio e di con-
» sumazione, i grani scendono a prez-
» zi troppo vili (*b*). »

In una memoria del 1697 del sig. *La Bourdonnaye*, Intendente di Rouen, è detto, « che per lo passato arrivava-
» no a Rouen molti forestieri con be-
» neficio notabile del commercio. A que-
» sto commercio partecipavano le città
» di Havre e di Honfleur, e segnata-
» mente a quello de' grani; articolo ab-
» bondantissimo nel distretto di Caux;
» che produce più del suo consumo.
» Ma il commercio in generale par che

(*a*) Memorie degli Intendenti di Francia del Conte di *Boulainvilliers*, vol. 1. pag. 286.

(*b*) Vedi il succitato autore.

» decada per lo scoraggiamento de' pro-
» prietarj che non veggono canali di
» spaccio, e pel non-valore dei grani,
» portato a tal punto, che il coltivato-
» re non vi trova il compenso delle sue
» spese (*a*).

» Il commercio de' grani del Bor-
» bonese, scriveva l'Intendente di *Mou-*
» *lins* nel 1698, è importantissimo, quan-
» do però vi sia smercio; ma d'ordi-
» nario sono essi ad un prezzo sì vile,
» che il coltivatore non può trarre le
» spese dell' opera sua (*b*). »

Sono queste le sensate riflessioni che precedevano la carestia del 1699; e non v'ha dubbio ch' esse non sieno appoggiate oggi da quelli fra i nostri amministratori, i quali hanno governato le nostre province con distinta capacità e zelo, ed i quali hanno sentito il vizio della nostra polizia de' grani. Codesto difetto fu sviluppato ai nostri giorni nelle Memorie di un magistrato illustre pel suo nome e pe' suoi lumi, il quale si

(*a*) Vedi le memorie suddette del sig. di *Boulainvilliers*.

(*b*) *Ivi*, pag. 238.

è prefisso di dimostrare con solidi argomenti i vantaggi che risulterebbero dalla libertà dell' anzidetto commercio.

Non solamente i Francesi hanno sentito questi vantaggi, ma tutti gli economisti inglesi si uniscono a parlare con una specie di derisione della nostra amministrazione dei grani.

Spesse fiate l' Inghilterra aveva provato, come la Francia, quelle spiacevoli variazioni nel prezzo de' grani, che deprimono l' agricoltura, e fanno perire un gran numero d' indigenti. Essa ne concepì la causa, e principiò nel 1660 a permettere l'uscita del frumento, quando non valesse che 24 scellini alla misura (*quarter* ossia sacco). Tre anni dopo, nel 1663, non esitò a permettere l'esportazione, quando la misura non eccedesse il prezzo di 48 scellini; ed aggravò al tempo stesso il frumento estero di un dazio di 5 scellini e 4 danari. Nel 1670 portò questo dazio fino a 16 scellini. Finalmente nel 1689, non contento il governo inglese di avere spinto la libertà dell' esportazione fino al prezzo corrente di 48 scellini, e di avere caricato di dazj il frumento straniero, egli accordò un premio di 5 scellini per ogni *quarter*, pagabile immediatamente all' atto dell' imbarco per paesi esteri.

Questa gradazione fa sentire ad un tempo i progressi dall' agricoltura brittanica ed i buoni effetti di una ragionata Polizia. Gl' Inglesi hanno cominciato dal permettere l' estrazione del loro frumento quando fosse al prezzo tenuissimo di 24 scellini al sacco: indi a tre anni osarono raddoppiar l'effetto di questo permesso, non vietando l' uscita, se non allorquando il frumento salisse ad un prezzo maggiore di 48 scellini, prezzo doppio del primo. Più arditi ancora, rigettano eglino dai loro porti il frumento estero con aggravarlo di un dazio di 16 scellini, equivalente al terzo del suo valore ordinario. E ciò che deve sembrare anche più straordinario, gratificano i loro mercadanti pagando loro 5 scellini per misura, all' oggetto che vadano a smerciare i grani del loro suolo nei mercati stranieri.

Dall' anno 1689 in poi, epoca in cui la Gran Brettagna ha adottato questo sistema, essa non sofferse più una carestia, e nemmeno una rimarcabile carezza. All' opposto è dimostrato che i suoi grani, prima di quest'epoca, erano più cari di quello che siano stati successivamente dopo che ha proscritto

i grani esteri; ed ha recato i suoi proprj sul continente.

Il prezzo ordinario del frumento, pel corso di 43 anni anteriori al 1689, era di due lire, 10 soldi, 11 danari sterlini al *quarter*; e dopo il 1689 il prezzo ordinario scemò più di un quinto; il che è comprovato da conti autentici, che esibiremo qui appresso.

L' Inghilterra, che prima di questa saggia legislazione comperava non di rado grani dall' estero, non ha cessato di venderne, dacchè essa ha imposto gravosi dazj sulla importazione de' grani stranieri, e che ha stabilito de' premj per l' uscita di quelli del proprio suolo. Ecco un conto ridotto allo stajo di Parigi ed in moneta di Francia.

Allorquando lo stajo di frumento, che pesa 240 libbre all'incirca, si vende in Inghilterra dalle 27 alle 45 lire, lo Stato paga al mercante che lo esporta 54 soldi di gratificazione allo stajo: se val meno di 27 lire, cessa il premio: se eccede le 45 lire, allora l'estrazione è proibita. Dal 1725 fino al 1745, questa gratificazione, annata regolare, ha oltrepassato i due milioni; lo che indica che nel corso dei suddetti 20 anni sono usciti 750,000 staja di fru-

mento all'anno, o fors' anco un milione d'ogni qualità di grani, essendo minore il premio per le altre specie.

Ma sarà ben maggiore la meraviglia nel sentire che il bilancio delle esportazioni presentato alla Camera dei Comuni nel 1751 prova che dal 1746 sino alla fine del 1750 sono uscite 5,290,000 sacca di grani di tutte le qualità; lo che equivale a circa 10,850,000 staja di Parigi; che codesti grani sono stati venduti 7,405,900 sterline, corrispondenti a 170,335,000 lire tornesi in tutto, ed a 34,067,000 lire di Francia *annuali*; somma che ha arricchito l'Inghilterra a spese delle nazioni che hanno avuto bisogno di questi grani, e della quale la Francia ha pagato per sua quota 10,465,000 di lire tornesi pei grani, tratti dalla Gran Brettagna nel 1748 1749 e 1750. Quale vasto campo di riflessioni! Noi paghiamo molto caro il grano a' nostri vicini; laddove stabilita una volta la libertà del commercio in Francia, essa ce ne procacerebbe del nostro suolo a condizioni assai migliori.

L'attenzione dei negozianti olandesi nel profittare delle circostanze; la protezione spiegata che si accorda al commercio, non solo li preserva dai guai

delle carestie; ma dippiù studiando i bisogni delle nazioni, trovano essi il modo di tesaurizzare nelle annate infelici per gli altri. Eglino non hanno nessuna speciale polizia pel commercio de' grani, e temono sì poco la penuria, che aggravano di dazj la sola importazione, mantenendone esente la esportazione. In questo modo, anzichè la prima favoriscono la seconda: massima molto opposta alla nostra.

Si calcola che Danzica venda ogni anno agli esteri 800,000 *botti* (14) di grani, provenienti di Polonia. La libertà e sicurezza del suo commercio vi fa approdare questa prodigiosa quantità, e i suoi magistrati non prendono precauzione alcuna nè per attirarveli, nè per farli uscire, perciocchè vi sono dazj tanto per l'importazione, quanto per l'estrazione. Sono questi per verità moderatissimi, ma costanti.

Accadendo giornalmente d'abbattersi in persone le quali si ostinano a dubitare dei fatti più positivi, allorchè essi non si conciliano colle loro opinioni, o che si studiano d'indebolire le prove, supponendole equivoche, noi esporremo il prezzo de' grani in Inghilterra dall'anno 1646 fino al 1755. E

per toglier di mezzo ogni incertezza a questo riguardo, citeremo le fonti alle quali abbiamo attinto, affinchè si possano consultare.

Il prezzo de' grani, dal 1646 fino al 1706, rilevasi dal *Chronicon pretiosum* del vescovo d'Ely, *Fleetwood.* Questa cronaca è stata pubblicata in Londra, *in foglio*, nel 1737, unitamente alle prediche di codesto prelato, dottissimo in economia pubblica, ed in morale.

Il prezzo degli anni successivi fino al 1740 è tratto da un *bill* del Parlamento, il quale ha autorizzato le tavole stampate dal sig. *Guglielmo Warden.* Questi medesimi prezzi sono anche riferiti nell' Opera intitolata: *Saggio sulle monete*, stampata in Parigi in 4.° nel 1746.

Relativamente ai prezzi dal 1741 sino alla fine del 1754, sono essi desunti dal *London Magazine* che si stampa in Londra ogni mese. Vi si trovano i prezzi di tutti i grani ne'diversi mercati d'Inghilterra, e si sono raccolti i prezzi dei 12 mesi di ciascun anno per comporre un prezzo comune. Si sono anche scelti i prezzi più alti di diversi mercati, onde rimovere l' obbiezione che si danno i soli conti più favorevoli all' e-

sportazione. Giova provare i raziocinj coi fatti. Allorchè si vuol evitare il disturbo di combinarli insieme, si corre rischio di ragionar sempre in un modo vago, benchè spesso specioso ed imponente.

Prezzo de' grani in Inghilterra dall'anno 1646 all' anno 1689, periodo di 43 anni anteriore alla gratificazione decretata dal Parlamento per la esportazione de' grani.

Anno						
1646	lir.	2	ss.	8	d.	--
1647	»	3	»	13	»	8
1648	»	4	»	5	»	--
1649	»	4	»	--	»	--
1650	»	3	»	16	»	8
1651	»	3	»	13	»	4
1652	»	2	»	9	»	6
1653	»	1	»	15	»	6
1654	»	1	»	6	»	--
1655	»	1	»	13	»	4
1656	»	2	»	3	»	--
1657	»	2	»	6	»	--
1658	»	3	»	5	»	--
1659	»	3	»	6	»	--
1660	»	2	»	16	»	6
1661	»	3	»	10	»	--
1662	»	3	»	14	»	--
1663	»	2	»	17	»	--
1664	»	2	»	--	»	6
1665	»	2	»	9	»	4
1666	»	1	»	16	»	--
1667	»	1	»	16	»	--
	lir.	61	ss.	1	d.	00

Continuazione e somma contro lir. 61 ss. 1 d. 00

1668 . . .	»	2	»	—	»	—
1669 . . .	»	2	»	4	»	4
1670 . . .	»	2	»	1	»	8
1671 . . .	»	2	»	2	»	—
1672 . . .	»	2	»	1	»	—
1673 . . .	»	2	»	6	»	8
1674 . . .	»	3	»	8	»	8
1675 . . .	»	3	»	4	»	8
1676 . . .	»	1	»	18	»	—
1677 . . .	»	2	»	2	»	—
1678 . . .	»	2	»	19	»	—
1679 . . .	»	3	»	—	»	—
1680 . . .	»	2	»	5	»	—
1681 . . .	»	2	»	6	»	8
1682 . . .	»	2	»	4	»	—
1683 . . .	»	2	»	—	»	—
1684 . . .	»	2	»	4	»	—
1685 . . .	»	2	»	6	»	8
1686 . . .	»	1	»	14	»	—
1687 . . .	»	1	»	5	»	2
1688 . . .	»	2	»	6	»	—

lir. 109 ss. 00 d. 6

Queste 109 lire e sei danari divise per 43 danno 2 lire, 10 soldi ed 8 danari sterlini all' anno per prezzo co-

mune del frumento in Inghilterra nel corso dei 43 anni che precedettero i premj. Ora ci faremo ad indicare il prezzo dei 43 anni susseguenti, all' oggetto di paragonare il medesimo periodo di tempo, che verisimilmente racchiuder deve una medesima quantità di variazioni.

Prezzo de' grani in Inghilterra per lo spazio di 43 anni, a datare dal 1689, epoca de' premj.

1689	. . . lir.	1	ss.	10	d.	--
1690	. . . »	1	»	14	»	8
1691	. . . »	1	»	14	»	--
1692	. . . »	2	»	6	»	8
1693	. . . »	3	»	7	»	8
1694	. . . »	3	»	4	»	--
1695	. . . »	2	»	13	»	--
1696	. . . »	3	»	11	»	--
1697	. . . »	3	»	--	»	--
1698	. . . »	3	»	8	»	4
1699	. . . »	3	»	4	»	--
1700	. . . »	2	»	--	»	--
1701	. . . »	1	»	17	»	8
1702	. . . »	1	»	9	»	6
1703	. . . »	1	»	16	»	--
1704	. . . »	2	»	6	»	6
1705	. . . »	1	»	10	»	--
1706	. . . »	1	»	6	»	--
1707	. . . »	1	»	8	»	6
1708	. . . »	2	»	1	»	6
1709	. . . »	3	»	18	»	6
1710	. . . »	3	»	18	»	--
1711	. . . »	2	»	14	»	--
1712	. . . »	2	»	6	»	4
	lir.	58	ss.	5	d.	10

Continuazione ed ammontare retro.	lir. 58	ss. 5	d. 10
1713 . . .	» 2	» 11	» --
1714 . . .	» 2	» 10	» 4
1715 . . .	» 2	» 3	» --
1716 . . .	» 2	» 8	» --
1717 . . .	» 2	» 5	» 8
1718 . . .	» 1	» 18	» 10
1719 . . .	» 1	» 15	» --
1720 , . .	» 1	» 17	» --
1721 . . .	» 1	» 17	» 6
1722 . . .	» 1	» 16	» --
1723 . , .	» 1	» 14	» 8
1724 . . .	» 1	» 17	» --
1725 . . .	» 2	» 8	» 6
1726 . . .	» 2	» 6	» --
1727 . . .	» 2	» 2	» --
1728 . . .	» 2	» 14	» 6
1729 . . .	» 2	» 6	» 10
1730 . . .	» 1	» 16	» 6
1731 . . .	» 1	» 12	» 10
	lir. 98	ss. 7	d. --

Il prezzo comune dei 43 anni, contando dal 1689, anno in cui ebbero principio i premj, è di 2 lire, 5 soldi e danari 8; laddove prima del 1689, esso ascendeva a lire 2, soldi 10

e danari 8. Quindi è dimostrato, che avvi una diminuzione di 5 soldi per misura dacchè gl' Inglesi hanno immaginato di premiare l' uscita dei grani; che è quanto dire dacchè hanno rispinto i grani esteri per vendere i loro proprj. Pare che non si possa replicar nulla ad una prova di questo genere, la quale è più convincente di tutti i raziocinj poco sensati, dettatici dalla pusillanimità e dall' abitudine.

Fin qui ci siamo limitati a fare il paralello dei 43 anni anteriori alla gratificazione coi 43 posteriori, affinchè non ci si potesse obbiettare che si sceglieva un determinato numero d'anni, e che se ne accumulavano più o meno per produrre il calcolo più favorevole alla esportazione. Verisimilmente la temperatura delle stagioni è stata la medesima; e la politica a un dipresso in Inghilterra ha provato le medesime rivoluzioni sì nel volgere dei 43 anni che hanno preceduto il 1689, come nel corso de' 43 consecutivi. Ma il prezzo dei grani essendo stato minore dopo, di quello che fosse prima della gratificazione, e durante uno spazio uguale di tempo, come non convenire che siffatta diminuzione è dovuta unicamente ad

un aumento di agricoltura, prodotto dal sistema de' premj? Crescerà la persuasione, se si vorrà leggere con qualche attenzione il quadro dei prezzi, che qui sotto presenteremo, dal 1732 al 1755, dal quale emergerà una diminuzione ancora più marcata.

—

Prezzo dei grani in Inghilterra dall'anno 1732 *fino al* 1754 *inclusive* (15).

Anno		lir.		ss.		d.
1732	lir.	1	ss.	6	d.	8
1733	»	1	»	8	»	4
1734	»	1	»	18	»	10
1735	»	2	»	3	»	--
1736	»	2	»	--	»	4
1737	»	1	»	18	»	--
1738	»	1	»	15	»	6
1739	»	1	»	18	»	6
1740	»	2	»	7	»	--
1741	»	2	»	4	»	11
1742	»	1	»	12	»	--
1743	»	1	»	5	»	4
1744	»	1	»	11	»	6
1745	»	1	»	5	»	9
1746	»	1	»	18	»	6
1747	»	1	»	18	»	6
1748	»	1	»	16	»	3
1749	»	1	»	15	»	8
1750	»	1	»	12	»	6
1751	»	1	»	16	»	5
1752	»	1	»	17	»	9
1753	»	1	»	17	»	2
1754	»	1	»	12	»	--
	lir.	41	ss.	--	d.	5

Queste 41 lire e danari 5, divise per 23, che è il numero degli anni componente detta somma, danno una lira, soldi 15 e danari 8 all'anno. Il prezzo ordinario degli antecedenti 43 anni è di lir. 2, ss. 5, d. 8. Il prezzo dei 23 successivi è soltanto di lir. 1, ss. 15 e d. 8. Per conseguenza l'esportazione è utile, anzichè perniciosa, imperciocchè il prezzo de' grani scema nell'interno, a misura che gl'Inglesi ne vendono dippiù in paese estero.

Si opporrà, che ciò deriva da un miglioramento generale di agricoltura. Questo fatto è innegabile, e serve ad avvalorare la nostra opinione. Perchè l'Inghilterra si è applicata a dissodar terreni, perchè l'agraria si è essa ravvivata, perfezionata, estesa? Per la ragione, che i grani sono divenuti un oggetto di commercio; perchè il coltivatore non ne teme l'abbondanza; perchè è egli certo di smerciarli a suo piacimento: circostanza che si verificherà ogni volta che lo smercio di una derrata qualunque non sarà assoggettato a restrizioni ed impedimenti, e che la vendita ne sarà vantaggiosa.

Perchè in Francia la coltivazione della vite si è dessa cotanto aumentata in

pregiudizio dell' agricoltura, che la si dovette limitare? Per la ragione che il vignajuolo è più padrone della sua derrata, di quello che lo sia l' agricoltore in generale. E quindi, sebbene il vino sia aggravato di forti dazj, e che il frumento sia esente, si antepone però la coltivazione della vite a quella del grano, il quale in Francia è sempre un articolo equivoco, la di cui proprietà è vincolata, la di cui vendita è incerta, e che il possidente non può effettuare senza l' assenso di una legge sempre arbitraria e sempre inquietante. Restituiscasi la libertà all' agricoltore, queste due derrate si metteranno al pari. Anzi il grano, come derrata più necessaria, acquisterà una preponderanza. Le terre saranno dissodate, e l' agricoltura prospererà generalmente. L' esempio dell' Inghilterra ne è una prova parlante.

Non si omette di replicare, che la Francia non rassomiglia all' Inghilterra; che se giova a quel regno l' estrazione dei grani, essa affamerebbe la Francia.

Sarebbe desiderabile che si volesse specificare con precisione in che consiste detta differenza, e spiegarsi chiaramente senza ricorrere a vaghe alle-

gazioni in luogo di ragioni. La Gran Brettagna era spesso affamata in passato, quand' essa pensava come pensa ancora la Francia, e prima ch' essa avesse sentito che l' unico mezzo di non temere la penuria consiste nell' incoraggiamento dell' agricoltura.

Se avvi pure qualche diversità fra i due regni, questa è interamente a favore della Francia. La mano d' opera de' nostri contadini è meno costosa della man d' opera del contadino inglese; le nostre terre in generale sono migliori, di una più facile coltura, ed esigono minore quantità di concime. Conseguentemente tutto il vantaggio è dal canto nostro, sia per aver grani ad un prezzo minore, sia per non mancarne, e sia finalmente per averne da vendere anche agli esteri. Ma noi non sappiamo, o non vogliamo imitare gl' Inglesi e praticare i mezzi loro di miglioramento dell' agricoltura. Facciamo anzi peggio: vincoliamo il commercio de' nostri grani. Ecco la vera differenza, la quale non cesserà di esistere, insino a che non adotteremo il principio: che non siamo debitori delle nostre produzioni al rigor delle leggi, ma sibbene alla sola agricoltura; che per aumentare la

quantità de' nostri grani, è mestieri incoraggiare i lavori rurali; e che la facilità delle vendite, ed il maggiore possibile smercio di codesta derrata sono il mezzo principale di migliorare l'agricoltura. La massima è confermata dall' esperienza.

Ma s' insisterà ancora dicendo ciò non essere vero che per rispetto all'Inghilterra, essendo avvenuto il contrario presso di noi. Allorchè la Francia ha lasciato andar fuori i suoi grani, ha dovuto spesso ricomperarli, pagandoli il doppio.

Sì, ciò è accaduto qualche volta, e ciò deve accader sempre quando ci ridurremo agli estremi per concedere le estrazioni. L' inconveniente è un risultato necessario della nostra Polizia e de' nostri raziocinj. Noi lo abbiamo già detto: non si permette l' esportazione dei grani, se non se allorquando essi decadono ad un prezzo vile. Noi li vendiamo allora con perdita del coltivatore proprietario. Primo errore; perciocchè lo abbiamo posto nella circostanza di negligentare i suoi lavori, i quali naturalmente si rallentano quand'egli perde. Vendiamo i grani precipitosamente, perchè il termine dell' estrazione è li-

mitato. Secondo errore; attesochè ne può uscire repentinamente una quantità soverchia. Quindi esiste un vuoto, e simultaneo, da amendue i lati; cioè diminuzione di riproduzione de' grani, ed uscita loro precipitosa; quindi sopraggiunge un momento di crisi, in cui si manca interamente di grano, e fa d' uopo comperarlo assai caro.

Sarà impossibile di sradicare gli accennati inconvenienti sino a che ci faremo un sistema di concedere e vietare alternativamente; di accordare ad uno, e di negare all' altro. Siffatta contraddizione sparge un' incertezza generale, la quale non permette a nessuno di abbracciare una risoluzione. E' indispensabile un regolamento generale e fisso per tutto il regno. Forma esso un corpo solo, tutti i movimenti del quale debbono esser diretti verso un' azione identica, uniforme; senza di che tali movimenti s' arrestano, o si nuocciono scambievolmente. In ogni circostanza lascisi il commercio libero: i grani si venderanno opportunamente, e non più con perdita. L' uscita loro impercettibile non farà sensazione, nè lascerà vuoti troppo sensibili. I vostri coltivatori non si troveranno più nella necessità d' intiepi-

dirsi nei loro lavori; non si pianteranno più viti, di preferenza alla coltura dei grani; non si temerà più un'abbondanza nociva, nè un' esportazione troppo forte. Se le carestie non sono sopraggiunte, se non se dopo messi ubertose, e dopo le licenze, non indaghiamone la causa, fuorchè nella incerta amministrazione dei nostri grani, nelle nostre licenze sempre ritardate, e nelle complicate nostre ordinanze.

Riflettiamo seriamente sulla nostra Polizia e sul passato, e di leggieri ci convinceremo che dalla nostra propria condotta traggono origine tutti gl' inconvenienti che ci si rimproverano. E' necessaria una regola costante per le esportazioni: è necessaria una piena libertà di commercio, la quale sia circoscritta solamente dal prezzo dei grani, o dai dazj d' uscita: è necessario che il governo non faccia desiderar lungamente una licenza, vaga ed incerta, spesso troppo differita, e sempre mal collocata. Allora le cose procederanno esattamente in Francia, come in Inghilterra: sarà tolta ogni pretesa differenza. Ma può annojare il ripeter sempre un principio, sul quale abbiamo tanto insistito: cerchiamo i mezzi di stabilire

un' esportazione ed un commercio, che non ci espongano a nessun rischio. L'Inghilterra non ha sofferto carestie dal 1689 in poi, ed il prezzo de' suoi grani è scemato, dacchè essa ne vende una grande quantità agli esteri.

DAZJ.

Se l'esempio de' nostri vicini non persuade, se qualche cosa ancora può inquietarci, confortiamoci. Il Consiglio ha in mano la chiave delle nostre messi. Esso si è prevalso non di rado di un espediente più utile e più sicuro di quello delle proibizioni o delle licenze, per agevolare od impedire l'uscita dei grani fuori dal regno.

Giusta le tariffe un moggio di frumento paga, all'uscita 22 lire di dazio (*a*), e gli altri grani in proporzio-

---

(*a*) Questo dazio è molto antico. Sotto la prima razza si chiamò *Tributum transturæ, vel transituræ*. Se ne parlò ne' capitolari di Carlo Magno, e di Luigi il Buono, come si è indicato di sopra alla pag. 54. La Corona aveva perduto questo dazio, o veramente era stato qualche volta usurpato, come si è osservato allo stesso luogo. Lo si vede ricomparire sotto Carlo V, e sotto Carlo VIII, stabilito al ventesi-

ne. Allorchè vi fu un interesse di venderli all' estero, non solo si sono moderati questi dazj, ma ben anco aboliti. Allorchè i grani si sono rincarati, e che fu necessario d' impedirne l' estrazione, i medesimi dazj furono accresciuti, ed anche triplicati, come avvenne nel 1725. Siffatto metodo non è soggetto ad inconvenienti; all' opposto produce ottimi effetti, perciocchè si è il prezzo solo che regola la sorte dei grani, e che li pone in moto. Se detto prezzo è più basso da noi, che presso i nostri vicini, i grani usciranno pel vantaggio che ne ridonda al trafficante: se è più alto presso di noi, i grani rimarranno in Francia, nè vi sarà bisogno di nessun divieto, essendovi per-

---

mo, e qualche volta al quarantesimo del valore. Volendo Francesco I ristabilire le tratte all' estero, fissò con regolamento in data 8 marzo 1539, che la botte di grano del peso di 1300 libbre, o circa, pagasse per l' estrazione uno scudo d' oro ..... Lo scudo era al titolo di 23 carati, e 71 $\frac{1}{6}$ formavano un marco. Il valore attuale sarebbe poco più di 10 lire. Un moggio di grano fa due botti, e paga 22 lire, cioè 20 lire di antico dazio, e due lire di nuovo; per tal modo l' imposta è ad un dipresso la stessa, come lo era nella sua origine.

dita nella esportazione. All' opposto il prezzo maggiore di Francia vi attirerà i grani stranieri. E' questa una bilancia continua, che il solo prezzo move e regola per poi fissarla o da un lato o dall' altro. Coll' aumentare il prezzo, mediante l' aumento dei dazj d' uscita, voi la fate inclinare dalla vostra parte, e tratterrete naturalmente i vostri grani, senza ricorrere a nessuna espressa proibizione: col minorarlo mercè la diminuzione, o l' abolizione totale di questi stessi dazj, voi fate propendere la bilancia dall' altra parte, e spingete i vostri grani in paese estero senza l' apparato delle licenze.

Parrebbe dunque che vegliando attentamente sul prezzo dei grani nostri e degli esteri, si avrebbe un termometro sempre sicuro per accelerare o ritardare l' uscita dei primi a nostro piacimento; per trarre a noi i secondi, ovvero allontanarli a norma delle circostanze. Non vi vorrebbe altra Polizia, eccetto quella di alzare o ribassare opportunamente le tariffe, omesso il sistema delle proibizioni o delle licenze sì per la importazione, come per l' esportazione. Il paralello dei prezzi stranieri coi nostri dovrà essere costan-

temente la nostra bussola. Si revochino perciò tutte le ordinanze, si aboliscano le licenze, i passaporti, i divieti; in una parola si lasci una piena libertà a codesto ramo di commercio: finchè avremo i nostri confini ed i nostri porti custoditi, i nostri grani non potranno uscire.

In tempo di abbondanza, i grani cadono sempre a prezzi vili. Se li trattenete mal a proposito, li perdete. Se in vece li lasciaste circolar liberamente, essi piglierebbero naturalmente quella via che sarebbe segnata da un prezzo maggiore. I nostri coltivatori non languirebbero, e non saremmo obbligati di rianimarli con impulsi e con permessi troppo differiti. Se l' abbondanza continua, non si possono forse sopprimere i dazj d' uscita? Il frumento sarebbe venduto più presto e più utilmente. L' agricoltore si sosterrebbe da sè, facilmente e senza sforzi, ed il suo travaglio incoraggiato ci preserverebbe da un' eccessiva carezza.

In tempo di carestia i grani sono più cari presso di noi, che presso i nostri vicini: inutili perciò le proibizioni. Il solo prezzo li trattiene, e promove anzi l' ingresso di grani esteri. Se rimanesse

ancora qualche dubbio, qualche terrore, si alzino solamente i dazj d'uscita: codesto aumento agirà più sicuramente di qualunque siasi minaccioso divieto.

Se la penuria è urgente, non si potrebbero, coll'annuncio di un premio a tanto per misura, e pagabile immediatamente al momento dell'arrivo, far venire grani esteri con minori spese e più speditamente, che non si farebbe col mezzo di compere per economia e per conto dello Stato? Una turba di mercadanti allettati dall'offerta ricompensa si darà un gran movimento per vettovagliarci, ed il prezzo della derrata scemerà spontaneamente per l'effetto della concorrenza, la quale moltiplica le importazioni più che non potrebbe fare un Delegato pubblico, alla vista del quale gli speculatori estranei si raffreddano e si ritirano. Questo è forse il mezzo meno gravoso di ovviare agl'inconvenienti della carestia, de' grani di cattiva qualità, delle bene o mal fondate doglianze del popolo sempre cieco, quando egli non ha la scelta della merce e del prezzo. Nulla di più comune, che di udire a lagnarsi anche que' popoli e quelle città, che sono mantenute per cura del governo. La moltitudine è per

carattere irragionevole, ed allorchè è affamata non riflette che è assistita gratuitamente. I suoi lamenti e le sue villanie cadono sempre sopra chi la soccorre ne' suoi bisogni: essa non vede che questo ente, oggetto unico del suo odio. Se si avesse l'aria di non ingerirsi nè di acquisti nè di vendita di grano, una pubblica gratificazione ad ogni trafficante, che ne recasse, dissiperebbe i sospetti, i timori e la fame stessa. La moltitudine allora più tranquilla benedirebbe altamente la mano che l'ajutasse, e riconoscerebbe facilmente a questi tratti il Principe che ama il suo popolo, che veglia alla sua conservazione, e che ha tante volte manifestati pe' suoi sudditi sentimenti di benevolenza, ed oserei dire, di tenerezza, rari in un privato, e riserbati ad un regnante. Qualità benefiche che fecero chiamar Tito la delizia e l'amore del genere umano!

Del rimanente non si consideri la gratificazione, se non se come un rimedio violento, applicato ad una necessità estrema, ma che deve agire più efficacemente e con minor dispendio, di quello che farebbero acquisti eseguiti per conto dello Stato. Anzi è permesso di sperare che mediante una coltiva-

zione più incoraggiata il nostro territorio, più fertile potrà facilmente rinunziare ai sussidj esteri, e somministrarci largamente un superfluo da smerciare all' estero senza inconveniente alcuno. Ma non isperiamo tali felici risultati; che dalla piena libertà delle esportazioni. Imperciocchè col non mettere in moto che la sola circolazione interna, si vincola e si circoscrive il commercio generale del regno. Noi avremo pochi mercadanti e nessun deposito, mentre l' interesse pubblico ne esige il maggior numero possibile.

A nessuno rechi sorpresa una non infrequente ripetizione delle medesime idee: sono elleno semplici e di una limitata estensione: se fossero meno sviluppate ed inculcate, esse sfuggirebbero più facilmente. E' mestieri d' insistere, onde fare un' impression profonda sul timore e sui pregiudizj. Noi ritoccheremo l' articolo de' mercadanti e parleremo del modo più efficace d' incoraggiarli.

COMMERCIO.

Chiunque vorrà dedicarsi al commercio de' grani, non può intraprendere nessuna speculazione, se non gode di una piena libertà di disporre della sua merce a suo beneplacito ed in ogni tempo. Ogni uomo sensato che calcola, non può comperar grani, e conservare una merce soggetta a molte vicende, se non vede che potrà cavarne tutte le sue spese, ed anche qualche beneficio. Ma come potrà egli lusingarsi di ciò, se rammentasi che può essergli frastornato questo suo commercio, e che non sarà padrone di spedire all' estero i suoi grani, allorquando lo spedirveli potrebbe convenire al suo interesse e soddisfare le sue viste? I mercadanti ed i magazzini non formansi per forza, e nemmeno per persuasione, ma unicamente per l'attrattiva del lucro. Se debole è la speranza di guadagnare, essa agisce pure debolmente, e soltanto per un dato periodo di tempo; avremo quindi pochi depositi e pochi mercanti. All' opposto si accordi al commercio tutta quella latitudine ond' è suscettibile, e lo vedrete svilupparsi e fiorire nel medesimo modo, con cui sviluppossi e

fiorisce ora in Inghilterra, in Olanda e nel Nord. Tutte le province di Francia, che offriranno qualche lusinga di lucro, avranno e magazzini e trafficanti. Esaminiamo adesso le loro operazioni sulle varie circostanze; relative all' assunto.

Quando i grani saranno ad un prezzo tenue, il commerciante acquisterà dal proprietario quella parte che non potrà tenere, e depositerà questo soprappiù nel suo magazzino. Ma riflettasi bene, che la sola speranza di lucrare gli farà assumere questo peso. Perciò non consideriamo il motivo, ma bensì l'effetto. Il solo interesse personale guida e sprona l'uomo: quest' è un principio immutabile, sì morale, che naturale. In tempi d' abbondanza si faranno poche compere di grani, ove i nuovi regolamenti di polizia non garantiscono una piena pienissima libertà, ed in qualunquesiasi epoca, alla vendita tanto *interna*, quanto *esterna*. Lo speculatore per determinarsi al commercio de' grani vuol avere questi due punti di vista.

Se il prezzo de' grani s' aumenta in Francia, i nostri mercadanti preferiranno di venderlo a noi, anzichè esportarlo; perciocchè, vendendo in paese, vi

sono minori spese e minori pericoli, di quello che vi siano vendendo all' estero: altronde il danaro è più presente. Tutti i magazzini ci saranno aperti, tostochè vi sarà luogo a guadagnare. Il mercante non ce li può aprire, che a questo patto.

Se i grani si venderanno con maggior profitto in paese estero, che nell' interno, i nostri speculatori non tralasceranno di spedirvi qualche carico. Eglino approfitteranno della circostanza, ed il beneficio che ne trarranno, ne sarà uno per lo Stato. Il medesimo beneficio è un nuovo capitale ch' essi introducono, e che gli anima a continuare questo genere di commercio. Queste sole viste ve lo determinano; e se esse non hanno tutta la estensione possibile, perdono la loro efficacia, e ci espongono al pericolo di avere fra noi un piccolissimo numero di depositarj di grani.

Ritorniamo ancora sul punto della carestia, la quale è generalmente più temuta in Francia, che altrove. Codesti conservatori di grani, animati dalle attrattive del guadagno, non saranno eglino provveditori più intelligenti di tutti quelli che abbiamo avuto finora, perciocchè staranno continuamente attenti al prezzo de' grani, tanto nazionali, che

esteri? Se ne hanno in magazzino in tempi difficili, noi avremo sempre la prelazione: se non ne hanno, essi non mancheranno di commetterne con minor dispendio, che non si faceva per lo innanzi, essendo la parsimonia e la diligenza la loro scienza favorita. Questo è pertanto il mezzo più sicuro di avere tutta quella quantità di grano che è possibile, e di far entrare più presto ed a condizioni più vantaggiose l'altra quantità che ci può mancare.

Ricordiamci de' tempi andati, e paragoniamci cogli altri popoli. La Francia è più fertile di molti paesi; tuttavia essa nel prezzo de' grani ha provato maggiori inuguaglianze de' suoi vicini, e teme sempre di mancarne. Ma questo timore, ad eccezione della Spagna, non è comune a nessun' altra nazione. Siamo noi forse più o meno prudenti nell' adottare maggiori cautele di quegli Stati che sembrano vivere in una specie di sicurezza a questo riguardo? Ovvero i nostri regolamenti più vessatorj e più imprevidenti di quelli d'ogni altro popolo non ci fanno cadere nello scoglio che vogliamo scansare?

Lo straniero non è angustiato dal medesimo timore: ci vende egli grano

senza difficoltà e nella misura che domandiamo; pure egli ne raccoglie meno di noi. Pecchiamo dunque noi nella nostra economia: sono i nostri inciampi, le nostre licenze che cagionano tutti questi disordini. Queste ultime non venendo concesse, che per un tempo limitato, gli esteri, per così dire, sono sempre in agguato per cogliere un' occasion passeggiera, ond' empire i loro granai a buon mercato. Se la libertà del commercio fosse presso di noi così estesa, come lo è presso di loro, i Francesi potrebbero sostenere la concorrenza, e toglier loro per sempre l' occasione di spolparci. Il Francese sarebbe posto in situazione di comperare per il primo; non sarebbe più il fattore dello straniero per le nostre proprie produzioni; egli s' impossesserebbe di questo commercio, ed il calabrone non viverebbe più a spese dell' ape.

VANTAGGI.

Lo stato d' inazione de' nostri grani offre molto maggiori inconvenienti che non offre lo spirito di speculazione. Se non temessi di dare una scossa troppo forte ad alcune teste, non esiterei di

asserire che l'assoluta libertà del commercio de' grani sarebbe il massimo beneficio che si potesse fare al regno.

Primieramente noi eviteremmo i guai causati dal prezzo vile de' grani, de' quali talvolta alcuni nostri dipartimenti sovrabbondano. Ivi regnano l'infingardagine ed il disordine, per la ragione che, se l'operajo trova una facile sussistenza, egli non lavora che pochi giorni; ovvero per la ragione che il proprietario non può occuparlo per mancanza di danaro. Si offrono derrate invece di mercede, e le derrate si rifiutano. I poderi rovinano; l'agricoltore scoraggiato move languidamente il suo aratro, e il contadino si allontana per recare altrove il suo utile e vigoroso braccio. In questo modo si deteriora il suolo, scema la popolazione, e i suddetti dipartimenti si risentono più di un lento deperimento che dura alcuni anni, che di un raccolto andato fallito.

In secondo luogo ci priviamo volontariamente di un beneficio che ci procurerebbe la fertilità del nostro suolo; beneficio di cui non sentiamo la perdita, perchè non vi siamo abituati. Questa nuova fonte di ricchezza nazionale animerebbe le nostre campagne, e mol-

tiplicherebbe una classe preziosa di popolazione, la quale spesse volte per inedia e per indigenza espatria, defraudandoci per sempre dei vantaggi dell' opera sua e della sua prole.

In terzo luogo finalmente, quanto maggiore sarà la quantità del grano che porteremo in paese estero, altrettanto contribuiremo a far decadere l'agricoltura de' popoli nostri emuli, ed a far prosperare la nostra. Abbiamo tutta la possibilità di vendere con vantaggio, e di vendere a patti migliori de' nostri vicini; unico mezzo di ottenere la preferenza ne' mercati stranieri.

Egli è facile garantirsi da qualunque pericolo nell' accordare una libertà assoluta al commercio de' grani, purchè si piglino alcune precauzioni preparatorie, e che non si accordino licenze illimitate se non se in tempi favorevoli. I nostri ministri sono troppo avveduti e perspicaci per non imitare la natura, la quale predispone le sue operazioni, onde giugnere insensibilmente al suo scopo, e svilupparsi in seguito con maggiore forza.

La prima barriera da rompersi si è quella dell'interno. In nessun tempo può esservi qualche inconveniente nel di-

chiarare con un Editto (*a*) irrevocabile la libertà assoluta (16) in tutto il regno, concessa a tutti indistintamente di comperare, ammassare, trafficare, vendere, rivendere, trasportare da una provincia all'altra tale quantità di frumento e di grani in genere che piacerà, con divieto, esteso a tutti, di opporvisi nè direttamente nè indirettamente sotto qualunquesiasi pretesto. Questo primo regolamento fisserà nella nazione una idea di libertà, della quale troviamo esempi non solo presso tutti i popoli, ma ben anco nelle antiche ordinanze de' nostri re, e nel regolamento di Luigi XIV, del 1709, più sopra rammentate. Gl'inconvenienti sono tutti della pratica opposta; pratica che ripugna alla ragione, all'umanità ed alla concordia che regnar deve fra sudditi e sudditi.

(*a*) Il re ha già annuito al commercio interno con Decreto del Consiglio di Stato del 17 settembre 1754. Ma un decreto sembra una misura variabile. Un editto, una dichiarazione farebbero maggior impressione sullo spirito del popolo, ed i trafficanti riguarderebbero un atto solenne di questa natura, come la base delle loro operazioni.

Se il cielo e le nostre cure ne procacciano messi felici, allora non temiamo più, se non se l'abbondanza. Approfittiamo senza indugio di questo propizio momento per aprir l'adito ad una ricchezza sempre uguale, e sempre rinascente. Annuncisi una libertà assoluta per l'estrazioni, la quale non sarà mai sospesa, eccetto il caso in cui il frumento ascenda a quel *maximum* di prezzo, che non sarà difficile alla prudenza del governo di stabilire. Se volete ch'esso esca lentamente, conservate a' confini e nei porti il dazio di 22 lire al moggio, stabilito dalla nostra tariffa. Esso uscirà più rapidamente, ove si scemi o si sopprima questo dazio in tempo di un' abbondanza più decisa (*a*). La circolazione del grano si rallenterà, se aumenterete il dazio dell'esportazione, e cesserà anche affatto se la aggraverete di più in proporzione dei bisogni. Egli è questo un contrappeso sempre bastevole a ri-

(*a*) Luigi XIV, nel 1672, abolì i dazj d'uscita sui grani, benchè fossimo in guerra coll'Olanda. Sul terminare del 1704 si concesse l'uscita de' grani, benchè l'Europa intera fosse armata contro la Francia.

tenere i grani nel regno ad ogni opportunità. I confini ed i porti sono custoditi; e se i dazj, come non avvi luogo a dubitare, saranno percetti esattamente, il grano non è di un volume tale, da uscirsene clandestinamente con molta facilità. Le multe pecuniarie e la confisca contro coloro i quali volessero sottrarsi ai dazj, saranno più efficaci di qualunque rigido divieto.

Così regolandoci, noi saremo sempre padroni de' nostri grani, senza adombrare chicchessia. Altronde ci metteremo in situazione di godere più copiosamente de' prodotti del nostro suolo; prodotti che saranno animati dalle operazioni del commercio; al tempo stesso non allontaneremo da noi i sussidj esteri, attesochè si lascia libera ed esente la importazione. I nostri mercadanti saranno più a portata di procurarceli; e la gratificazione più sopra memorata, come semplice ripiego in casi estremi, ci recherà prontamente grani stranieri se ne avremo bisogno.

Siffatto metodo diametralmente opposto a quello dell'Inghilterra è forse necessario nei principj; nè vi si scorge inconveniente alcuno. Forse nel volger di pochi anni ne proveremo i

buoni effetti, e più incoraggiati dall'esperienza potremmo trarre uguali ed anco maggiori vantaggi da' nostri grani, che da' nostri vini, i quali, non ostante i dazj onde sono aggravati, formano un importante prodotto del regno. Ma il prodotto de' grani, come più necessario, non merita esso la preferenza? Se fosse favorito, spargerebbe l'agiatezza nelle nostre campagne, e ci preserverebbe per sempre da que' panici timori che sovvertono l'ordine ed il buon senso.

Se si proponesse d'imitare di slancio il metodo inglese, questo cambiamento repentino potrebbe esser causa di alcune scosse disaggradevoli; ma ora trattasi semplicemente di esplorare il terreno prima di decidersi a sciogliere il grano d'ogni dazio d'uscita ed a rispingere i grani esteri, sempre nocivi alla nostra agricoltura. Qual miniera più ricca di questa, se sapessimo cavarne tutto il buono ch'essa racchiude? Tutto tende a consigliarci la esportazione in tempi opportuni. E' dessa il mezzo più ovvio e più facile di procurare un beneficio sommo all'agricoltura, al popolo ed allo Stato; e noi cesseremo allora di trovarci fra i tormenti di Tantalo.

NOTE

DEL TRADUTTORE.

(1) Michele dell' *Hospital*, signore di Vignai, Cancelliere di Francia, nacque nell' anno 1503, in un villaggio dell'Alvernia.

Suo padre fu medico del Cardinale di Borbone, del Duca di Borbone, e della Principessa Renata di Borbone, moglie del Duca Antonio di Lorena.

Michele studiò giurisprudenza nelle più cospicue università di Francia e d' Italia.

Dopo aver coperto le cariche di Consigliere del Parlamento di Parigi, di Consigliere della Camera de' Conti, di Consigliere nel gran Consiglio, e di Cancelliere di Margherita di Francia, Duchessa di Berri e di Savoja, fu egli nominato Cancelliere di Francia ai 30 di giugno 1560.

Si confessò da' suoi contemporanei, che da lungo tempo la Francia non aveva avuto alla direzion degli affari un uomo di Stato più degno del suo posto, e più atto ad allontanare i mali che sovrastavano al regno.

Ma Catterina de' Medici, mal soffrendo la moderazione de' suoi consigli e della sua condotta, lo rese sospetto al Re e lo fece privare de' sigilli dello Stato.

Il Cancelliere li rassegnò senza rammarico, dicendo « che le cose del mondo erano sì di-
» sestate, perchè potesse desiderare di mesco-
» larsene ancora »; e ritirossi alla sua campagna di Vignai, ove morì ai 13 di marzo del 1573.

Da questo luogo scriveva il deposto Cancelliere ai suoi amici « che ignorava che la vita
» ed i piaceri campestri avessero tante attrat-
» tive, e che aveva veduto incanutire i suoi
» capegli prima di conoscere l'unico stato, nel
» quale si poteva incontrare la felicità. »

Nella giornata susseguente a quella di san Bartolommeo, dell' *Hospital* fu avvisato che una turba di persone armate avviavasi alla sua casa, e fu richiesto da' suoi famigliari se si dovessero chiudere le porte e far fuoco sovra di esse, in caso che tentassero di forzarle. « No,
» no, rispose egli; se questa gente non po-
» tesse entrare per la piccola porta, le si apra
» la grande. »

Erano infatti alcuni furibondi, i quali di motuproprio andavano in traccia del Cancelliere per ucciderlo, ma furono raggiunti da un distaccamento di cavalleria, spedito dal Re per significar loro che dell' *Hospital* non era stato compreso nel numero de' proscritti, e che co-

loro i quali ne avevano steso la lista, gli *perdonavano* la sua opposizione a' loro progetti; al che soggiunse egli freddamente e senza punto turbarsi: « io non sapeva di aver potuto mai » meritar la morte, nè il perdono. »

Il Cancelliere erasi ammogliato nel 1537 con Maria *Morin*, dalla quale ebbe una sola figlia.

In materia di religione, sebbene in apparenza si manifestasse seguace della cattolica, pure si pretese da taluni che intimamente professasse egli le opinioni della riforma; quindi si soleva dire scherzevolmente a' suoi tempi: « Dio » ci guardi dalla messa del Cancelliere. »

Fu osservato che la sua effigie rassomiglia moltissimo alle medaglie che si hanno di Aristotile.

Il Cancelliere ha lasciato molte concioni e poesie latine.

Nel 1672 si pubblicò in Colonia una raccolta di varj suoi scritti politici, i quali contengono le principali transazioni diplomatiche della Francia, dal 1228 fino al 1557.

L' opera intitolata *Biblioteca scelta di Colonia*, con note di *Bourdelot* ed altri, edizione di Parigi del 1731, offre più ampie notizie intorno alle memorie e produzioni letterarie o politiche del Cancelliere.

Chiuderò questo breve articolo biografico con accennare che si ha una *sua vita*, compilata con sufficiente estensione, ed uscita in Parigi nel 1764 con data di Londra; che nel 1777 l' Accademia Francese premiò il suo elogio, scritto dall' abate *Remi*, e che nel medesimo anno Luigi XVI gli fece innalzare una statua.

(2) Il sig. *Wallace* porta la popolazione di Atene e dell'Attica, tra cittadini, esteri domiciliati, e schiavi, a 586,000 individui; e quella di Sparta e della Laconia, ritenute le stesse distinzioni di abitanti, a 659,225.

(3) La popolazione degli Ebrei in Palestina non può essere stata minore di 6,764,000. Questa è l'opinione dello stesso sig. *Wallace*, membro della Società filosofica di Edimburgo, autore di un' assai commendata e profonda dissertazione storica e politica *sulla popolazione dei tempi antichi, paragonata con quella de' tempi moderni*; inoltre egli ha scritto e pubblicato un *Esame critico* delle opinioni di *D. Hume* sul medesimo argomento.

(4) L'autore ha voluto dire sotto i Tolommei, ma non già sotto i *Seleucidi*, perciocchè Alessandria non fu mai soggetta a questi ultimi.

(5) *Du Hamel du Monceau* Enrico Luigi, morto il 23 agosto 1782, ispettore della Marina e decano dell'Accademia delle Scienze di Parigi.

Consacrò egli tutta la sua vita ad ampliare le cognizioni che risguardano la marina, il commercio, l' agricoltura, le arti meccaniche.

Raccolse e registrò un gran numero di osservazioni nuove, che rese anche vieppiù preziose coll' aggiugnervi molte utili esperienze. Modesto, indefesso, liberale de' suoi lumi verso tutti quelli che il consultavano, lasciò del saper suo profondo non pochi ed insigni monumenti in diverse opere classiche, relative alla marina; *ne' suoi elementi d' agricoltura; nel suo trattato della coltivazion delle terre; nella*

sua fisica delle piante ; nella sua amministrazione delle foreste, ec.

Du-Hamel, essendo, siccome si è avvertito, ispettore della Marina, aveva avuto motivo di presentare al governo una Memoria che versava *sulla maggior sicurezza del porto di Tolone.*

Il dipartimento incaricato di esaminarla, si espresse con termini di disprezzo; ma accadde che indi a qualche tempo *Du-Hamel* fu consultato dal Ministro intorno ad un' *importante* Memoria proveniente da Tolone, ed egli vi riconobbe il suo progetto che i suoi nemici eransi appropriati.

(6) *Nicola della Mare,* Decano dei Commissarj del *Castelletto*, morto in Parigi il 17 aprile 1723 nell'età di 82 anni, è l'autore di un trattato di Polizia, diviso in 3 volumi in fogl., opera di un gran pregio, che cominciò a veder la luce nel 1705, e che fu compiuta nel 1719.

Comprende essa la storia della istituzione di questo importantissimo ramo di governo; espone i doveri e le funzioni de' magistrati che ne sono incaricati; le leggi infine ed i regolamenti che vi hanno relazione.

Non è però da dissimularsi che l'opera suddetta, mentre manifesta la vastissima erudizione dell' autore, sia affatto esente da difetti; e questi furono giudiziosamente rilevati dal sig. *Le Roy*, antico Controllore di Francia, nella sua dotta dissertazione sull' origine del municipio di Parigi, la quale serve d'introduzione *alla storia di Parigi stessa*, compilata da' Benedettini.

Il sig. della Mare fu Commissario del Castelletto per ben 40 anni, e sì da Luigi XIV, direttamente, quanto da' suoi Ministri ricevette

gelose e straordinarie commissioni, relative alla Corona, allo Stato, alla Marina, alle Finanze, che disimpegnò tutte onorevolmente, e ritraendone attestati luminosi della soddisfazione e munificenza del Principe. Ebbe anche l'ispezione della libreria e della stampa. I ministri del re, *i* quali avevano una particolare stima per della Mare, erano *Colbert* e della *Reynie*; il primo, e benemerito, Luogotenente generale di Polizia che ha avuto la Francia.

Negli anni 1699, 1700 e 1709; anni di carestia di grani, il Decano del *Castelletto* fu spedito nelle province principali di Francia, e dappertutto seppe diffondere calma e beneficj.

Il sig. *Le Clerc di Brillet*, Procurator regio dell'Ammiragliato e collaboratore del sig. della Marc nel suo Trattato di Polizia, si è occupato dell'estensione di alcuni volumi di supplimento.

(7) *Le Prestre* Sebastiano, sig. *di Vauban*, nacque il 1.° maggio 1633.

Cominciò egli a militare all'età di 17 anni sotto il Principe di Condè.

Non tardò a distinguersi co' suoi talenti e colle sue non comuni cognizioni nell'arte delle fortificazioni.

Riaccesasi la guerra nel 1667, dopo la pace de' Pirenei, Vauban ebbe la direzione principale di tutti gli assedj, fatti in persona da Luigi XIV.

Lo stesso fece nella guerra del 1673.

Accompagnò egli il Ministro e Generale *Louvois* in Piemonte, e presentò al Duca di Savoja la pianta di diverse città e piazze.

Vauban all'assedio di Mastricht inventò un metodo singolare per l'attacco delle piazze. Si videro per la prima volta le *paralelle*.

Costrusse il famoso porto di Dunkerque.

Nel 1703, durante la guerra di successione, ricevette egli a Namur il bastone di Maresciallo di Francia.

Partendo *la Feuillade* per l'assedio di Torino, Vauban si esibì nella qualità di volontario nella sua armata. « Spero di prendere Torino alla » Cohorn, » rispose insolentemente il giovine ed inetto generale, ricusando i soccorsi dell'uomo sommo, che solo poteva assisterlo efficacemente.

Ma l'assedio non progrediva affatto. Luigi XIV consultò Vauban, il quale rinnovò l'offerta di andare a dirigere i lavori. Il re dissegli: « Rifletto, Maresciallo, che questa commissione » è inferiore al vostro rango. Sire, replicò Vau» ban, il mio rango consiste nel servire lo Stato. » Lascerò il bastone di Maresciallo alle porte, » ed ajuterò il Duca della Feuillade a prendere » la piazza. ». Non fu accolta nemmeno questa terza esibizione, onde non recar dispiacere al Duca.

Il Maresciallo morì ai 30 marzo del 1707, nell'età di 74 anni dopo avere restaurate 300 fortezze antiche; dopo averne costrutte 33 nuove; dopo aver diretto 30 e più assedj; dopo infine essersi trovato presente a 140 fatti d'arme.

Nel 1699, era stato eletto membro dell'Accademia francese.

Amava egli con passione l'agricoltura ed il commercio.

Ha lasciato 12 grossi volumi manoscritti, i quali contengono infinite sue idee ed osservazioni sopra oggetti di ben pubblico.

Non è qui il luogo d'indicare le numerose opere militari, o sue, od attribuite a lui, ovvero scritte dietro le sue idee.

L'editore del presente saggio deve fare una menzione speciale del progetto del sig. *Vauban* di una *decima regia*; progetto stampato a Rouen nel 1707, e ristampato poscia assai volte, pieno di ottime viste sulla diminuzione delle gravezze pubbliche, sul perfezionamento dell'agricoltura, sull'abolizione dei dazj intermedj, e simili.

Il Maresciallo nel 1696, ebbe per il primo l'idea di una statistica, e presentò a Luigi XIV, come un esempio di ciò ch' egli intendeva sotto questo nome e per questo genere di lavoro, la descrizione statistica del distretto di *Vezelay*.

Il re, nel 1698, ordinò agl' Intendenti di compilare un prospetto delle loro province: il lavoro più completo uscito in quella circostanza si è la descrizione della Linguadocca dell' Intendente *Lamoignon* de *Baville*.

(8) *Arpent*; spazio di terra che comprende 100 pertiche quadrate, ossieno 10 pertiche di lunghezza sopra 10 di larghezza. La pertica è valutata sulla misura di 3 tese, ovvero 18 piedi.

(9) Le 30,000 leghe di *Vauban* equivalgono a 140,000,000 *arpens*.

Paucton, nella sua *Metrologia*, ossia trattato de' pesi, delle misure, e monete de' popoli antichi e moderni, fissa la estensione territoriale della Francia a 107,000,000 *arpens*.

L' Enciclopedia a 100,000,000 detti

La carta di Cassini a 125,000,000 detti

Necker, senza la Corsica, a 26,951 leghe quadrate di 2282 tese e $\frac{1}{4}$ per ciascuna.

(10) Il sig. *Dupré* di *s. Maur* nel suo saggio sulle monete, pubblicato nel 1746, ha valutato la popolazione della Francia 16 milioni d'abitanti. (Veggasi anche il Trattato de' pesi e delle misure di *Paucton* succitato.)

Nel 1755, il Marchese di *Mirabeau*, autore dell' opera intitolata *l' amico degli uomini*, l' ha valutata 18 milioni e 107 mila.

Nel 1765, l'Abate *Espilly* nel suo Dizionario geografico della Francia 21 milioni.

Buffon 22 milioni, e 672,077.

Necker nella sua opera *sull' amministrazione delle Finanze* 24,802,580.

Pochi anni prima il sig. *Moheau*, cioè nel 1780, l' aveva fatta ascendere a 23,500,000; osservando che dal 1688 in poi eravi stato l'aumento di un 1/9 (Veggansi le sue *ricerche sulla popolazione della Francia*).

Nel 1789, il governo Francese volle avere su questo punto dati autentici e rigorosi. Ordinò quindi diverse rettificazioni ed indagini, le quali diedero per resultato una popolazione di 26,363,074 d'anime (V. Arturo *Young* ne' *suoi viaggi di Francia* negli anni 1787-88-89 e 1790.)

Il sig. *De Candolle*, magistrato ginevrino, in un suo recentissimo *Esame di alcune quistioni di economia politica intorno ai grani, alla popolazione, al credito, ed alle imposte pubbliche dei principali Stati d'Europa*, porta la popolazione della Francia nel corrente 1816 a 28 milioni.

(11) Gli scrittori francesi variano moltissimo nel discutere la quistione del prodotto *brutto* territoriale della Francia.

Il Marchese di *Casaux* lo stima	lire	2,000,400,000
L'Autore dell' Apologia dell'Editto di Nantes.	»	5,015,500,000
Il sig. *Garnier* di s. *Julien*.	»	1,780,330,000
De *Tolozan*, nelle sue *memorie sul commercio di Francia*.	»	1,826,000,000

Dellay d'Agier, nella sua *Bilancia del commercio*. lir. 1,449,200,000

Le rendite della Francia sotto Luigi XVI montavano a 680,754,943 lire (Veggasi a questo proposito l'opera già citata di Young, il quale ha avuto modo di giustificare l'esattezza di detta cifra con bilanci e con conti *ufficiali*.

(12) Il moggio parigino di frumento, legumi, ed altre consimili derrate, allorchè vigeva l'antico sistema di pesi e misure, era composto di 12 staja; ogni stajo di 4 piccole mine, ogni piccola mina di 3 *boisseaux*, ed ogni *boisseau* di 16 *litroni*: un *litrone* conteneva 36 piedi cubici.

(13) *Enrico* di *Boulainvillier*, di un' antica e ragguardevole famiglia di Piccardia, nacque agli 11 di ottobre del 1658, e morì ai 23 gennajo del 1712.

Militò egli per qualche tempo, ma rinunciò presto alla carriera delle armi per attendere agli affari domestici ed agli studj.

Scrisse molto; ma le sue opere, sparse di massime ardite, di non pochi paradossi, e non sterili al tempo stesso di viste ingegnose e di utili verità, per la maggior parte sono rimase inedite.

Boulainvillier aveva una specie di predilezione pel sistema feudale.

Hainault, *Montesquieu*, *Voltaire*, hanno pronunciato di lui giudizj diametralmente opposti; tutti e tre però lo hanno riconosciuto un uomo di estesissime cognizioni.

Era egli difficile a lasciare stampare le cose sue, ma era facile a lasciarsi sorprendere e copiare i suoi manoscritti: ciò spiega la inesattezza delle edizioni che se ne sono fatte.

Le sue opere principali sono « Memorie pre-
» sentate al Duca d'Orleans, Reggente di Fran-
» cia, sui modi di aumentare la potenza del
» regno, e di accrescere notabilmente le en-
» trate del re e dei privati; Storia dell'antico
» governo di Francia; Stato della Francia, estrat-
» to dalle memorie degl'Intendenti del regno,
» per ordine di Luigi XIV, e ad uso del Duca
» di Borgogna; Storia degli Arabi; Vita di
» Maometto; trattato de' tre Impostori (suppo-
» sto tradotto dall'inglese); Analisi teologico-
» politica di *Spinosa* ec. ec. »

(14) Botte (*Tonneau*), era una delle antiche misure francesi di grano, la quale diversificava in quantità e peso quasi in ciascuna delle diverse province, ov'era in uso. A cagione d'esempio il moggio di Nantes pesava dalle 2200 alle 2500 libbre; quello di Brest 2240. Tre botti di Nantes formavano 28 staja di Parigi.

(15) Chi desiderasse vedere un seguito di questi prospetti, dal 1771 fino al 1799, potrà leggere gli annali d'agricoltura del più volte citato *Young*.

Combe, Economista inglese, riferisce che nella guerra del 1756 gli eserciti francesi furono mantenuti da mercadanti inglesi con grani usciti dalle isole britanniche.

Un altro scrittore di statistica, il sig. *Beniamino Bell*, osserva che solamente dopo il 1785 il raccolto del frumento cominciò a non bastare all'Inghilterra: in fatti da detto anno al 1800 vi si ebbero quattro annate di carestia. Nello stesso 1800, il frumento si vendette 8 sterline al *quarter*.

(16) *Sully*, Ministro di Enrico IV, soleva dire che la Francia, privata del beneficio della

libera circolazione de' grani, avrebbe i suoi sudditi ridotti in breve tempo alla fame, ed i suoi sovrani all'indigenza.

Colbert trascurò questa delicata parte di pubblica amministrazione, e, secondo Voltaire, sarebbe questo il solo errore che si potrebbe imputargli.

Un decreto del Parlamento di Parigi del 1661, annata di un raccolto scarsissimo, aveva proibito ogni ammasso di grani, ed ogni associazione mercantile per l'esercizio di questo commercio.

Le intenzioni di chi propose e sanzionò il decreto furono buone; ma, giusta l'osservazione di un classico Economista, le conseguenze furono terribili. S'accrebbe la penuria pubblica, l'agricoltore scoraggiossi, ed il governo fu costretto di comperare grani esteri, spendendo molti milioni, e tutti milioni *perduti affatto*, perciocchè i grani consumandosi nel paese che *importa*, il capitale che *si esporta* rimane distrutto.

Dei Parlamenti di Francia, quello che ha trattato con maggior calore la causa della libertà del commercio de' grani, fu il Parlamento di Grenoble; e si può dire che fu anche il più fortunato, poichè indusse il ministero e la corte ad abbracciare le sue opinioni. Meritano di essere lette le rimostranze e memorie di questo Corpo, dal 1763 al 1768.

FINE.

INDICE.

Prefazione del Traduttore .	Pag.	III
Regolamenti	»	1
Magazzini	»	15
Libertà	»	21
Mercadanti	»	27
Abbondanza	»	37
Carestia	»	42
Licenze	»	52
Estrazioni	»	69
Calcoli	»	77
Esempi	»	89
Dazj	»	114
Commercio	»	121
Vantaggi	»	125
Note del Traduttore	»	132